

XVI.

TORNATA DI VENERDÌ 13 DICEMBRE 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO Il presidente annunzia che l'onorevole Morana si dimette da deputato per essere stato nominato delegato italiano alla Cassa del debito pubblico egiziano, e dichiara vacante un seggio nel collegio di Caltanissetta — Il presidente del Consiglio presenta un disegno di legge per estendere a Massaua e altri possedimenti italiani del Mar Rosso e dell'altipiano etiopico la legge 2 luglio 1882 relativa ad Assab, e ne chiede l'urgenza. — Convalidasi l'elezione dell'onorevole Turi a deputato del 1° collegio di Napoli. — Seguito della discussione sul disegno di legge: istituzioni pubbliche di beneficenza. — Discorrono il relatore deputato Luchini Odoardo, il presidente del Consiglio, i deputati Luciani, Carmine, Ferrari Luigi, Mazzoleni, Bonasi, Chimirri, Lazzaro, Marcora, La Porta, Dobelli, Florenzano, Pellegrini e Maffi. — Il deputato Marin presenta la relazione sul disegno di legge per l'abolizione del vagantivo, ed il deputato Toaldi chiede che sia dichiarato urgente. — Il ministro di agricoltura e commercio presenta alla Camera la relazione sull'andamento degli istituti di credito durante l'anno 1888. — Comunicansi domande di interrogazione e di interpellanza dei deputati De Bernardis, Plebano, Colombo, Mel e Papadopoli, e Brunialti.

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Ha chiesto un congedo di giorni 8, per motivi di famiglia, l'onorevole Della Rocca.

È concesso.

Comunicazione del presidente.

Presidente. L'onorevole Morana ha fatto pervenire alla Presidenza la seguente lettera:

« Chiamato recentemente, dalla fiducia del Governo del Re, alle funzioni di Delegato italiano presso la Cassa del debito pubblico egiziano, e dovendo, perciò, allontanarmi permanentemente

d'Italia, mi corre l'obbligo di restituire ai miei elettori di Caltanissetta il mandato politico che vollero affidarmi, affinchè non resti, con pubblico detrimento, deserto uno dei seggi del Collegio.

« Pertanto prego la S. V. di voler rassegnare alla Camera dei deputati, che con questa occasione ringrazio della benevolenza costantemente dimostratami nel lungo esercizio dell'alto ufficio di deputato, le mie dimissioni, pregandola di volerne prendere atto.

« Porgo all' E. V., intanto, le più distinte espressioni di riverente gratitudine e di inalterabile devozione, con le quali mi sottoscrivo.

« Belgrado, 24 novembre 1889

« G. B. Morana. »

Do atto all'onorevole Morana di queste sue dimissioni, e dichiaro vacante un seggio nel collegio di Caltanissetta.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per estendere a Massaua e agli altri possedimenti italiani del Mar Rosso e dell'altipiano Etiopico la legge 2 luglio 1882 per Assab.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Crispi, presidente del Consiglio ministro degli esteri. Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza questa legge, perchè bisognerebbe riordinare subito il servizio civile in questi nostri possedimenti.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, questo disegno di legge sarà dichiarato di urgenza.

(È dichiarato d'urgenza).

Invito l'onorevole Marin a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Marin. Mi onoro di presentare la relazione intorno al disegno di legge per l'abolizione del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Mantova.

Presidente. Do atto all'onorevole Marin della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Toaldi. Domando che sia accordata l'urgenza al disegno di legge di cui l'onorevole Marin ha presentato la relazione.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, questo disegno di legge sarà dichiarato urgente.

(L'urgenza è ammessa).

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione dei poteri.

Si dà lettura della relazione della Giunta generale delle elezioni intorno a quella del 1° collegio di Napoli (Turi).

Pullè, segretario, legge.

“ La Giunta:

“ Ritenuto che nel 1° collegio di Napoli, che conta 18,706 elettori, il candidato Carlo Turi riportò, nella elezione del 28 luglio decorso, sopra

9162 votanti 4602 voti contro 4307 dati a Matteo Schilizzi;

“ Ritenuto non aver sussistenza le varie proteste inserite nei verbali, o perchè a buon diritto il seggio della sezione 5^a di Montecalvario nominò a segretario uno degli elettori, non essendo nella sala delle votazioni nessun segretario, o vice-segretario comunale effettivo; o perchè non induceva nullità l'affissione della lista degli elettori nella stanza che dava accesso a quella in cui risiedeva il seggio, ben potendo gli elettori aver ugualmente la lista sotto gli occhi; o perchè non sussistono i fatti, del resto insignificanti, accennati nelle proteste, come, anco sussistendo, non ne rimarrebbe in modo veruno alterato il risultato della votazione generale;

“ Ritenuto che se nel verbale di due sezioni si legge che l'appello terminò, e la votazione fu chiusa alla medesima ora, vi si legge pure che non pochi elettori, dei quali è anco indicato il numero, votarono fra l'appello e la chiusura della votazione. Onde la designazione dell'ora deve riputarsi fatta per error materiale, e rimane la presunzione dell'osservanza della legge;

“ Ritenuto che se in altre tre sezioni la votazione fu indubbiamente chiusa prima delle 4 pomeridiane, la giurisprudenza interpretativa dell'articolo 67 della legge elettorale ha ormai fermato anco recentemente non potere ciò dar luogo a nullità dell'elezione, ognorachè, anco scomputando i voti dati nelle sezioni, le cui operazioni sono annullate, non rimane spostata, come non rimase nel caso attuale, la maggioranza secondo la quale fu fatta la proclamazione del deputato;

“ Ritenuto esservi posto nella categoria generale dei deputati impiegati;

“ Delibera di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del 1° collegio di Napoli nella persona del contrammiraglio Carlo Turi, collocandolo nella categoria generale sopradetta. ”

Presidente. La discussione è aperta. *(Pausa).*

Se niuno chiede di parlare, porrò a partito le conclusioni della Giunta per le elezioni con cui si propone sia convalidata quella del contrammiraglio Carlo Turi a deputato del 1° collegio di Napoli.

Chi è d'avviso di approvare queste conclusioni, voglia alzarsi.

(Sono approvate).

Dichiaro perciò convalidata questa elezione del 1° collegio di Napoli, e proclamo deputato del col-

legio medesimo il contrammiraglio Carlo Turi, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti al momento della presente proclamazione.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Camera ha approvato, nella tornata di ieri, l'articolo 60. Avendo l'onorevole Luciani presentato un articolo 60 bis che farebbe seguito all'articolo 60 già menzionato, prego la Commissione di esprimere il suo avviso intorno a questa proposta.

Luchini Odoardo, relatore. L'onorevole Luciani desidera che, sul capitale delle istituzioni da trasformarsi, sia costituito un fondo destinato a coadiuvare principalmente gli istituti di educazione dei ciechi e dei sordomuti poveri, le istituzioni di assistenza per la infanzia abbandonata, gli ospizi marini ed altre consimili opere di beneficenza, rivolte alla povertà impotente.

Desidera altresì l'onorevole Luciani che, in favore degli oggetti sopraenunciati, faccia carico al fondo delle istituzioni elemosiniere una quota di concorso, da determinarsi su proposta della Congregazione di carità, udita la Giunta provinciale amministrativa. Le norme relative alla determinazione, alla amministrazione ed al reparto dei fondi, dovrebbero essere stabilite con regolamento.

Ieri la Commissione non ebbe tempo di rispondere per intero all'onorevole Luciani come avrebbe meritato per l'importanza della proposta, e per lo splendido discorso in cui la svolse. Non mancò di far notare però che l'articolo 60 non è una disposizione riferentesi esplicitamente alle tali o tali altre trasformazioni. L'articolo 60 determina solamente il modo con cui le trasformazioni dovranno essere fatte, le garanzie da cui saranno accompagnate, e l'autorità competente a decretarle.

Disposizioni esplicite circa le trasformazioni delle istituzioni di beneficenza non si hanno se non nelle disposizioni transitorie; e a questo parmi che si dovrebbe rimandare la discussione intorno alla proposta dell'onorevole Luciani.

Ma la Commissione crede che l'onorevole Luciani non vorrà insistere neppure perchè la proposta sua, che merita tanto studio, sia discussa nella sede delle disposizioni finali e transitorie. Imperocchè, sia per quel che concerne la propo-

sta dell'onorevole Luciani, sia per quel che concerne altre proposte che furono enunciate in quest'Aula, la Commissione mi autorizza alle seguenti dichiarazioni, circa le quali richiamo l'attenzione della Camera o dell'onorevole presidente del Consiglio.

La Commissione prega il Governo di voler fare oggetto di studio le considerazioni svolte dai colleghi Luciani e Ferri, tanto pei provvedimenti legislativi che possano occorrere, quanto come criteri da seguirsi nell'esecuzione della legge; specialmente dopo che, dato mano alle trasformazioni imposte nelle disposizioni transitorie, si possa giudicare qual sia il capitale di cui si possa disporre in opere di beneficenza più rispondenti ai nuovi bisogni sociali.

La Commissione richiama l'attenzione del Governo sopra l'ordine del giorno della Camera del 19 giugno 1885, col quale s'invitava il Governo a presentare provvedimenti legislativi che rendessero applicabile anche ai ciechi e ai sordomuti i benefici dell'istruzione obbligatoria.

In generale, la Commissione richiama l'attenzione del Governo sopra l'urgenza e gravità dei problemi concernenti i ciechi e sordomuti poveri, le istituzioni di assistenza per l'infanzia abbandonata, gli ospizi marini, gli asili infantili, e tutti gl'istituti di beneficenza che abbiano carattere educativo; non disgiungendo il pensiero dell'ordinamento di siffatti istituti, dallo studio di ciò che possa influire sulla diminuzione della criminalità.

La Commissione crede che, pur mantenendo ferma la legge presente come legge generale organica sulle istituzioni di pubblica beneficenza, si possa vedere se e quali istituti, specialmente fra quelli sopra enunciati, possano richiedere uno speciale ordinamento; anche con l'intento di dare ad essi quella maggiore autonomia che sia compatibile con le garanzie dell'osservanza della legge. Purchè, com'è naturale, siano state determinate in anticipazione le provvisori e cautele che possano utilmente, e senza pericolo, sostituire le provvisori della legge generale organica alle quali si potesse derogare, o dall'osservanza delle quali si potesse ammettere la dispensa.

La Commissione, persuasa che gli alti problemi della carità pubblica che soccorre la miseria quando si è manifestata, debbano essere studiati in relazione ai provvedimenti che mirano ad antivenirla, senza diminuire o deprimere, anzi educando il senso della dignità umana e della morale responsabilità; persuasa che la carità legale, esercitata dei poteri dello Stato, quella esercitata

dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, e dai privati, debbano essere considerate come un tutto organico, confida che il Governo, nell'occasione degli studi per il riordinamento del servizio degli ospedali e istituti ospitalieri in genere; nell'esame del capitale che si avrà disponibile per la pubblica beneficenza, se le disposizioni proposte con la presente legge sananno approvate; tenuto conto per quanto è possibile della volontà dei fondatori; e tenuto conto dei voti delle popolazioni le quali dovranno esser sempre, ai termini della presente legge consultate per esprimere il loro avviso, così sopra i riordinamenti degli istituti, come sopra la migliore erogazione; vorrà parimente tener conto dei voti come sopra manifestati nella Camera, e ai quali la Commissione di buon grado si associa.

L'onorevole Ferri dichiarò che si limitava a fare semplici raccomandazioni al potere esecutivo. L'onorevole Luciani avea presentato una vera e propria proposta formulata nell'articolo 60 bis; ma la Commissione confida che, dopo le dichiarazioni ora fatte da me in nome di lei l'onorevole Luciani non vorrà insistere nella sua proposta.

Presidente. L'onorevole Luciani mantiene o ritira la sua proposta?

Luciani. Io attendo, prima di risolvere, le dichiarazioni del presidente del Consiglio.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. La Camera comprenderà, che ogni legittimo desiderio manifestato in quest'assemblea costituisce per il Governo un precetto al quale esso deve obbedire.

La legge, che si sta esaminando, è destinata a fornire il materiale per una grande opera di rinnovamento sociale, per provvedere a tutte quelle necessità umane che stringono, che urgono, che devono essere il pensiero costante di un buon Governo; quindi nulla sarà obliato di quanto fu detto e di quanto fu raccomandato, e nel compilare il regolamento metteremo tutta la cura perchè tutti quei particolari che è necessario di indicare per l'esecuzione di questa legge siano indicati e stabiliti.

Spero che l'onorevole Luciani vorrà contentarsi di queste mie dichiarazioni, ed aver fede nella sollecitudine del Governo.

Presidente. L'onorevole Luciani ha facoltà di parlare.

Luciani. Dopo le dichiarazioni della Commissione e quelle del Governo, io farei cosa non buona se insistessi nel mio articolo; la farei non buona, perchè, esponendolo ad una deliberazione, po-

trebbe esserci il caso che l'articolo fosse respinto, non per una questione di principio, giacchè tutti siamo d'accordo, ma per una questione di opportunità; farei cosa non buona inoltre perchè mancherei di coerenza. Infatti, dopo che io ho sostenuto il concetto che lo Stato è il centro naturale, dal quale deve derivare il coordinamento delle Opere pie e l'erogazione delle loro rendite, sarei incoerente se non accogliessi di buonissimo grado le dichiarazioni del capo del Governo; le quali tanto più mi rassicurano, in quanto che io so quanto egli è affezionato alle cause miserabili che ho raccomandate. E perciò, ringraziando Commissione e Governo e confidando, ritiro il mio articolo 60 bis.

Presidente. Passeremo all'articolo 61.

“ Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 52, 53 e 59.

“ In caso di omissione e d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'articolo 53. ”

A questo articolo sono stati presentati: un emendamento dell'onorevole Carmine, e due articoli sostitutivi dagli onorevoli Ferrari Luigi e Mazzoleni.

L'onorevole Carmine ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Carmine. Il disegno di legge, dopo aver stabilito all'articolo 60, che ieri venne approvato, in qual caso le istituzioni di beneficenza possano esser trasformate, con l'articolo 61 determina le norme con le quali le trasformazioni debbono essere eseguite. In queste norme dovrebbero trovarsi quelle garanzie di cui parlò ripetutamente l'onorevole relatore, dicendole più che sufficienti. Ora a me cui tali garanzie sembrano affatto insufficienti, incombeva il dovere di fare qualche proposta per rimediare all'inconveniente che io lamentava; ed a questo scopo mira appunto l'emendamento che ho proposto.

Ho già dichiarato ieri che, salvo sopra una piccola parte, che non era la principale, accettava il concetto espresso nell'articolo 60 riguardo alle trasformazioni; accettava, cioè, che le Opere pie potessero essere trasformate non solo quando ne venisse a mancare il fine, come già disponeva la legge 3 agosto 1862, ma anche in quei casi in cui risultasse che esse più non corrispondono ad un interesse delle classi povere; io ammetteva quindi che in molti casi si potesse passar sopra alle volontà dei fondatori delle istituzioni di beneficenza. Ma accettando ciò mi sembra più che necessario che questi benefattori sieno assicurati

dell'intera e fedele esecuzione delle loro disposizioni finchè non sia dimostrato che si sieno verificate le condizioni stabilite all'articolo 60. Ora io credo che tale sicurezza, che poteva verificarsi con le cautele stabilite dall'articolo 24 della legge del 1862, non si avrebbe più con le cautele stabilite nel presente disegno di legge.

L'articolo 24 della legge del 1862 richiedeva per la trasformazione due condizioni: la prima che l'iniziativa di tale trasformazione dovesse sempre essere presa dal Consiglio comunale o dal Consiglio provinciale, secondo che l'Opera pia riguardasse il Comune o la Provincia, e che le deliberazioni di questi Consigli dovessero essere sempre prese dalla maggioranza dei componenti i Consigli stessi; la seconda che le trasformazioni non potessero mai eseguirsi, se non dietro il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Ora quali ragioni consiglierebbero oggi di abbandonare tali cautele?

Riguardo alla prima delle accennate condizioni si può ammettere che abbia effettivamente costituito un ostacolo alle riforme; ma nulla di simile può sostenersi per la seconda condizione, quella del parere favorevole del Consiglio di Stato.

L'onorevole presidente del Consiglio citava ieri il caso di un'Opera pia di Palermo, della quale sarebbe stata opportuna la trasformazione; e dichiarava che questa non aveva potuto essere decretata, perchè non si era mai potuta ottenere dal Consiglio comunale una deliberazione in proposito votata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

La mancanza di quella riforma non può dunque essere ascritta alla seconda delle accennate condizioni, per la quale si richiede il parere favorevole del Consiglio di Stato, ma soltanto alla prima delle dette condizioni, la quale verrebbe soppressa anche col mio emendamento.

Anche l'onorevole Bonacci ieri l'altro, difendendo le disposizioni dell'articolo 60, osservava che non erano le modalità dell'articolo 24 della legge del 1862, che avevano reso difficile la trasformazione.

Egli assicurava che in parecchi casi il Consiglio di Stato era stato costretto a dare parere sfavorevole a trasformazioni, che pure avrebbe giudicato convenienti, per non violare la legge. Ed avrebbe violato la legge, dando il parere favorevole, appunto in causa delle disposizioni, che vincolavano la trasformazione soltanto al caso, in cui fosse mancato il fine dell'Opera pia.

Vediamo per quali altre ragioni possa racco-

mandarsi l'abolizione della garanzia consistente nel parere favorevole del Consiglio di Stato.

L'onorevole Bonacci citava a sostegno della sua opinione le deliberazioni prese nel congresso internazionale di beneficenza, che si tenne in Milano nel 1880. Infatti quelle deliberazioni suffragavano la tesi sostenuta dall'onorevole Bonacci, favorevole all'allargamento dei casi di possibili trasformazioni stabilite nell'articolo 60.

Ma io non trovo nulla in quelle deliberazioni del congresso internazionale di beneficenza che accenni ad ostacoli derivanti dal procedimento, stabilito dalla legge del 1862. Mentre è evidente che quel congresso, il quale pure raccomandava di facilitare queste trasformazioni, non avrebbe mancato di segnalare anche i vizi del procedimento se avesse veduto che vizi esistevano.

Ieri l'onorevole relatore, anticipando la discussione di questo articolo, fece, per modo di dire, la genesi della disposizione che richiede il parere favorevole del Consiglio di Stato. Egli diceva: prendiamo le mosse dalla legge 20 novembre 1859 sulle Opere pie la quale precedette la legge attualmente in vigore. Ebbene, egli aggiungeva, in nessuna disposizione di quella legge si trova sancito l'obbligo del Governo di non poter prendere deliberazioni se non dietro parere favorevole del Consiglio di Stato.

L'onorevole relatore citava due disposizioni della legge del 1859 contenute negli articoli 25 e 29. Ma tali disposizioni non hanno nulla che vedere coll'argomento delle trasformazioni, argomento che nella legge del 1859 non era neppure toccato.

Il primo dei due articoli citati dal relatore, l'articolo 25, riguarda la facoltà nel Re di cancellare o ridurre spese introdotte nei bilanci delle Opere pie, previo parere del Consiglio di Stato. Evidentemente l'argomento è assai meno importante di questo delle trasformazioni. L'altro, l'articolo 29, riguarda l'eruzione in corpi morali d'istituti di carità per la quale dovesse essere sentito il Consiglio di Stato, senza mettere però come vincolo assoluto il parere favorevole di questo.

Ma anche qui siamo in un argomento di una importanza di gran lunga inferiore a quella dell'argomento che stiamo ora trattando, vale a dire della trasformazione.

L'onorevole relatore aggiungeva ancora, che la disposizione che richiede, per autorizzare la trasformazione di un'Opera pia, il parere favorevole del Consiglio di Stato, fu bensì introdotta nella legge del 1862, ma che lo stesso onorevole

Minghetti, relatore di quella legge, si era mostrato disposto ad abbandonarla. È vero; l'onorevole Minghetti si era mostrato disposto eventualmente ad abbandonarla, ma a condizione di introdurre nella legge garanzie ben superiori a quelle che si trovano nel presente disegno di legge. Infatti il disegno di legge del 1862, come stava davanti alla Camera originariamente, richiedeva non solo il parere favorevole del Consiglio di Stato, ma voleva, badate bene, che la iniziativa fosse sempre presa dal Consiglio comunale, e con la maggioranza di tre quarti dei componenti il Consiglio, e voleva che una tale deliberazione dei Consigli comunali fosse ripetuta in due sessioni.

Rispondendo a taluni che trovavano eccessive tutte queste cautele, l'onorevole Minghetti aveva infatti dichiarato che avrebbe anche abbandonato la condizione del parere favorevole del Consiglio di Stato, quando fossero state mantenute tutte le altre. Ma dopo che egli stesso ebbe ad accettare che la deliberazione del Consiglio comunale potesse bastare, anche se presa soltanto a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso; dopo che la Camera ebbe respinto il principio che la deliberazione stessa dovesse essere presa due volte, il Minghetti sostenne che dovesse sempre aversi il parere favorevole del Consiglio di Stato.

E una tale deliberazione non fu già presa leggermente dalla Camera d'allora: fu presa a ragion veduta, dopo lunga discussione, alla quale parteciparono parecchi oratori, e fra gli altri anche il ministro dell'interno, l'onorevole Rattazzi; il quale, a questo proposito, dichiarava che, per regola generale, non potrebbe il potere esecutivo mutare le disposizioni testamentarie, perchè questa è facoltà essenzialmente riservata al potere legislativo. Egli aggiungeva che non era quindi da maravigliarsi che, dovendosi concedere al potere esecutivo una tale facoltà straordinaria, che essenzialmente appartiene al potere legislativo, questo imponesse per tale scopo, speciali limiti e determinate condizioni; e che, senza una tale restrizione, la facoltà, che si sarebbe accordata al Governo, sarebbe stata non solo straordinaria, ma esorbitante.

Un argomento che ho sentito citare ieri l'altro, e che contraddirebbe alla tesi che ora difendo, è quello esposto dall'onorevole Luciani, il quale diceva: ma che timore avete dello Stato? Credete forse che lo Stato sia un nemico delle istituzioni pubbliche di beneficenza? No, onorevole Luciani, non credo questo; ma io non

confondo lo Stato col Governo. Io ammetto nello Stato il diritto di provvedere in determinati casi a questa trasformazione delle Opere pie. Nella discussione sull'articolo 60 dichiarai anzi che ammettevo questo diritto in una sfera più larga di quella che era consentita dalla legge del 1862.

Però, ammettendo questo diritto dello Stato, ne vorrei circondato l'esercizio da parte del Governo da sufficienti garanzie. Porre dei vincoli all'azione del Governo non equivale ad impugnare la competenza dello Stato; subordinando l'azione del Governo ad un parere favorevole del Consiglio di Stato, che è esso pure uno degli organi dello Stato, non si viene ad impugnare la competenza dello Stato nella trasformazione delle Opere pie.

L'onorevole relatore diceva ieri che notevoli garanzie erano date da questo disegno di legge con le disposizioni contenute nell'articolo 66. Io mi permetto di parlarne brevemente ora, per risparmiare alla Camera un nuovo discorso sull'articolo 66 al quale ho proposto un emendamento.

A che cosa si riducono queste garanzie stabilite dall'articolo 66?

Si ammette che possano ricorrere alla Sezione contenziosa del Consiglio di Stato i Consigli provinciali e comunali, le Congregazioni di carità, le istituzioni di beneficenza ed i componenti di amministrazioni disciolte; ma per quali motivi? Soltanto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ossia soltanto in casi che, non occorre dimostrarlo, saranno assai difficili a verificarsi.

Lo stesso articolo 66 ammette, è vero, anche il ricorso sul merito; ma questo ricorso è concesso soltanto ai Consigli comunali e provinciali, ed è vincolato a tali condizioni che rendono quasi illusorio il diritto.

Infatti si vuole che le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali siano approvate non solo dalla maggioranza dei consiglieri, ma altresì dalla Giunta provinciale amministrativa.

Quelle stesse restrizioni che stavano nell'articolo 23 della legge del 1862, riguardo alle trasformazioni e che si sosteneva costituissero un impedimento alle trasformazioni che pur quell'articolo concedeva, quelle stesse restrizioni, quegli stessi vincoli s'impongono ora ai Consigli comunali che volessero usare della facoltà che si ha l'apparenza di concedere loro.

Mi pare evidente che si vuol dare a questi corpi morali piuttosto in apparenza che in realtà la facoltà di presentare i loro reclami.

Ad ogni modo, prescindendo anche dalle considerazioni che ho esposte finora, mi par chiaro che la facoltà di ricorso sul merito, perchè possa avere una qualche efficacia nell'impedire trasformazioni che non sieno veramente giustificate, dovrebbe essere concessa, più che ai Consigli comunali e provinciali, ai componenti di quelle amministrazioni, che per effetto delle disposizioni del disegno di legge venissero trasformate o concentrate.

Io concludo quindi ripetendo ancora, che a me non sembrano affatto sufficienti le garanzie e le cautele di cui il disegno di legge circonda la procedura per la trasformazione.

Non vedo alcuna ragione perchè si abbandoni la garanzia fondamentale, la garanzia più efficace che dava l'articolo 24 della legge del 1862, garanzia che propongo d'introdurre nel presente disegno di legge coll'emendamento che ho avuto l'onore di svolgere, e che raccomando alla benevolenza della Camera.

Presidente. Avverto l'onorevole Carmine che la Commissione accetta la prima parte del suo emendamento, vale a dire le parole. « Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 52, 53, 59 e 59 bis. »

L'onorevole Carmine dichiarerà quindi se mantiene o no le altre parole.

L'onorevole Ferrari Luigi ha presentato in sostituzione dell'articolo 61 della Commissione il seguente articolo 56 del disegno di legge ministeriale.

« La disposizione dell'articolo precedente si applica:

1. alle Opere pie dotali quando non siano fondate a beneficio di determinate famiglie;

2. alle doti per monacazione;

3. alle fondazioni di soccorso per i carcerati e i condannati, in quanto non siano state convertite o non siano da convertirsi a beneficio del patronato per i liberati dal carcere;

4. agli ospizi dei pellegrini e dei catecumeni;

5. ai conservatorii che non abbiano scopi educativi della gioventù; ai ritiri, eremi ed altri simili istituti che non abbiano scopo civile e sociale e siano destinati al ricovero di persone non invalide al lavoro;

6. ai monti frumentari e granatici;

7. ai lasciti, alle fondazioni ed Opere pie di culto che non diano vita a diritto civile e che non siano più rispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo;

8. alle confraternite, congreghe, confraterie, e ad ogni Opera pia o fondazione per le quali possa stabilirsi l'esistenza di una delle condizioni enumerate nell'articolo precedente. »

L'onorevole Ferrari Luigi ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Scusi, onorevole Ferrari, se mi permette faccio un'osservazione.

Ferrari Luigi. Dica pure.

Crispi, presidente del Consiglio. Volvo dire che quest'argomento potremo trattarlo all'articolo 73.

Ferrari Luigi. Ma io abbandono il mio emendamento. Infatti esso era diretto a difendere il sistema proposto dal Ministero contro quello proposto dalla Commissione, in questa parte della riforma chesi attiene alla trasformazione delle Opere pie. Però mi è forza riconoscere che allo stato attuale della discussione il mio emendamento non avrebbe efficacia pratica. Quindi ne abbandono lo svolgimento e lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Mazzoleni ha presentato un emendamento col quale intende sostituire all'articolo 61 della Commissione l'articolo 56 del disegno ministeriale, sopprimendo però il n. 1 ed introducendovi un'aggiunta.

Ha facoltà di parlare.

Mazzoleni. Fu opportunamente ricordato in questa discussione il Congresso internazionale di beneficenza di Milano, e credo che l'ampia e profonda discussione e le importanti deliberazioni di quel Congresso sulle tesi, che hanno attinenza al grande problema sociale della pubblica beneficenza, sieno la più eloquente risposta agli avversari di questo disegno di legge, e specialmente a questa parte di esso che concerne la trasformazione delle opere di beneficenza le quali più non rispondano al loro fine o ad un bisogno sociale.

Chechè si dica, nessuna ipoteca legale può imporsi dalle passate alle nuove generazioni, le quali sono indipendenti e libere di svolgere, secondo i nuovi ideali e i nuovi bisogni, la loro attività sociale. Ed a me fece molta meraviglia vedere l'onorevole Chimirri, uomo tanto moderno, armeggiare contro questo disegno di legge, facendo ricorso dal Digesto al diritto quiritario.

Io sono ossequente al diritto, perchè io pure uomo di toga, ma il diritto, onorevole Chimirri, fa la sua evoluzione, subisce le necessità dei tempi e, come ogni cosa umana, si trasforma, e si trasforma secondo i nuovi bisogni, secondo i nuovi ideali del popolo. Il diritto storico di ieri non è il diritto nostro, come il diritto nostro non

sarà, in modo assoluto, il diritto dei nostri figli, dei nostri nipoti.

Sono in tutto coi concetti del disegno di legge presentato dal Ministero, e trovo perfettamente logico che in esso sieno indicate legislativamente le opere di beneficenza che non rispondono più al loro fine ed ai bisogni sociali.

Non posso convenire con la Commissione di lasciare l'iniziativa di queste riforme alle autorità locali.

Presidente. Mi pare che l'argomento sul quale Ella intrattiene la Camera, si riferisca piuttosto all'articolo 76.

Mazzoleni. Allora mi riservo di parlare all'articolo 76; ma frattanto mi preme di dichiarare che non mi trovo d'accordo con la Commissione nel concetto di lasciare arbitre le autorità locali di queste trasformazioni; si tratta di alti concetti morali che devono essere risolti dal legislatore e non lasciati alla balia, o meglio, all'arbitrio delle autorità locali, dove tante influenze deleterie possono contribuire a render vana questa nostra riforma, specialmente nella sua parte sostanziale, che è appunto quella della trasformazione delle Opere pie che non rispondono più allo spirito ed alla necessità dei tempi.

Io non ho che a ricordare un esempio, la gravissima questione sull'insegnamento religioso nelle scuole; questione che non fu mai risolta legislativamente mentre, per me, nè lo Stato nè il Comune hanno competenza ad impartirla, essendo la scuola laica e di tutti i cittadini a qualunque confessione religiosa appartengano.

Arbitri i Comuni di abolire, o no, quell'insegnamento? Che cosa n'è avvenuto? Che parecchi Comuni lo hanno abolito; la maggior parte lo hanno ritenuto; altri, che lo avevano abolito, lo hanno rimesso in onore.

Quindi, innanzi a siffatta questione che riflette interessi sociali, credo che sia molto pericoloso abbandonare riforme di tanta importanza ad influenze locali, ispirate sovente da tanti interessi privati.

Basta enunciare questo pericolo, perchè sia dimostrato qual grave errore commetteremmo, se dovessimo sancire disposizioni che, poi, all'atto pratico, sarebbero appunto dalle influenze locali, rese frustranee. Io credo che la mia proposta meriti tutta la considerazione della Camera, e debba trovare appoggio nello stesso Governo. Esso che ha con tanta vigoria di parola, sostenuto questo disegno di legge, non vorrà abbandonare questa riforma ai pericoli ai quali ho accennato.

Presidente. L'onorevole Bonasi ha facoltà di parlare.

Bonasi. Ho chiesto di parlare per aggiungere poche osservazioni a quelle messe innanzi dall'onorevole Carmine a sostegno dell'emendamento da lui proposto ed al quale io fo piena adesione.

Cotesto emendamento in sostanza tende ad incoraggiare a dare voto favorevole alla legge anche i timidi, quelli cioè che, non potendosi fin d'ora rendere un conto esatto degli effetti che sarà per produrre una riforma, che, se non è radicale, è certo molto ardita, preferiscono che al delicato e sensibile organismo della beneficenza non vengano d'un tratto applicati rimedi così eroici da turbare il regolare e progressivo sviluppo che in esso si è manifestato sotto il regime della legge presente; regime, che per universale consenso, lo ha reso ammirabilmente prospero e vigoroso.

A me pare che il correttivo proposto dall'onorevole Carmine sia tale da non potersi respingere nè dal Governo, nè dalla Commissione senza mettersi in contraddizione con le dichiarazioni ripetute sopra quasi tutti gli articoli che hanno dato luogo a discussione, giacchè sempre si è dichiarato che si vuole bensì riformare, ma non sconvolgere l'ordinamento relativo alle pie aziende. Ed è appunto a ciò che tende il proposto emendamento. Con esso si vuole non arrestare il movimento ma soltanto stabilire un pendolo che lo regoli e lo renda uniforme.

Dal Governo poi specialmente l'emendamento dell'onorevole Carmine parmi non possa essere respinto senza mettersi in contraddizione anche con tutto quel sistema di guarentigie che esso intende dare ad ogni maniera d'interessi su cui si estenda l'azione della pubblica amministrazione: sistema di guarentigie che forma senza dubbio la parte più importante del programma di politica interna dell'onorevole presidente del Consiglio; per cui gli rimarrà un titolo invidiabile e imperituro di pubblica beneficenza, che gli farà perdonare anche le proposte che per avventura non fossero per ottenere la favorevole sanzione dell'esperienza.

Come! con la legge recentissima di modificazione all'organamento del Consiglio di Stato si è voluto dare agli interessi che si trovano in conflitto con le pubbliche amministrazioni la guarentigia non più di un semplice suo parere, ma di una decisione che escluda l'arbitrio; col disegno di legge che in questi giorni l'onorevole presidente del Consiglio ha presentato alla Camera sulla giustizia nell'amministrazione, già approvato

dal Senato, si vuole anche nei gradi inferiori restringere il campo della discrezione del Potere esecutivo, onde i cittadini non siano posti nella condizione, come sono ora, di dovere alla pubblica amministrazione chiedere per grazia ciò che possono pretendere per diritto, e poi si sente ripugnanza ad accordare la stessa tutela in materia di trasformazione di Opere pie, ove il pubblico interesse e le ragioni dei fondatori sono così grandemente impegnati?

Ecco ove io troverei la contraddizione.

Ma vado più oltre. Anche mettendomi dal punto di vista delle idee, con tanta eloquenza svolte ieri l'altra sera dall'onorevole Bonacci, se non vo errato, l'emendamento in discussione può essere accettato con la certezza che non diverrà mai un ostacolo a quelle successive trasformazioni ed evoluzioni dei pii istituti che siano una necessità dei tempi progrediti in civiltà.

Io ammetto che sotto l'impero della presente legge la condizione del *voto favorevole* del Consiglio di Stato abbia più di una volta impedito la inversione di rendite di istituti pii con danno dell'interesse vero della beneficenza. Ma risalendo alle ragioni del fatto non si può certamente trarne motivo di diffidenza per l'avvenire contro il suo intervento.

È cosa che oramai tutti sanno. Il Consiglio di Stato nel nostro ordinamento amministrativo, specialmente per effetto dell'ultima legge, da un lato costituisce un sussidio per l'amministrazione, onde la sua azione si svolga più ponderata, più equanime, più misurata, confortando la responsabilità dei ministri coi pareri che vengono sempre chiesti e sempre dati in un senso puramente obiettivo ed affatto impersonale; dall'altro il Consiglio di Stato per i rapporti di diritto pubblico viene ad esercitare quelle stesse funzioni che la Corte di cassazione esercita in relazione ai diritti civili e politici.

Ora, se voi giudicherete l'opera del Consiglio di Stato in relazione a cotesto suo ufficio, toccherete per così dire con mano, come, nella materia che ci occupa, l'opera sua non potesse svolgersi in modo diverso senza tradire la sua missione.

Com'era concepito l'articolo 23 della legge 3 agosto 1862? Per esso la trasformazione delle Opere pie era ammessa solo *quando venisse a mancare il suo fine*.

Di fronte a disposizione così tassativa, così perentoria, che poteva fare il Consiglio di Stato? Se esso si fosse ribellato all'applicazione obbligatoria della legge, forse si sarebbe trovata la

scusa che era una vittoria della pubblica coscienza; ma questa vittoria che avrebbe fatto onta alla legge sarebbe stato il più deplorabile degli arbitrii. Guai se si abituano i magistrati ed il pubblico a credere che nel pubblico interesse sia lecito violare la legge: allora la ragione di stato, cioè l'utile, si sostituisce al diritto, e si legittima ogni sorta di dispotismo.

Notate bene che nonostante i termini imperativi della legge, tutte le volte che le condizioni di fatto si prestavano ad un'equa interpretazione, il Consiglio di Stato non ha spinto il rigore sino a rinchiudersi nelle sue espressioni letterali; ma, risalendo al suo spirito, ha cercato di conciliarle fin dove era possibile coll'interesse bene inteso della beneficenza.

Fra gli infiniti esempi che potrei citare, ricorderò quello solo dei Monti frumentari. Certamente non si poteva in modo assoluto sostenere che fosse venuto meno il fine della loro istituzione; ma, nonostante, il Consiglio di Stato non ha mai posto ostacolo alla loro trasformazione in Casse di prestanza agraria e di risparmio.

Dunque, se voi al rigore dei termini dell'articolo 23, sostituite le disposizioni degli articoli 50, 51 e 60 del disegno di legge, che non sono più concepite in termini tassativi, ma con formule che se hanno un difetto è quello di essere troppo late ed elastiche, tanto che vi si può comodamente anche rannicchiare e nascondere l'arbitrio, l'intervento del Consiglio di Stato non condannerà all'immobilità gli istituti di beneficenza; non diverrà un ostacolo alle inversioni reclamate dall'interesse vero della carità pubblica, ma una guarentigia contro il pericolo di trasformazioni non abbastanza giustificate.

La sua costante giurisprudenza nelle materie, nelle quali è ammesso l'apprezzamento di affidamento che l'attribuzione deferitagli dalla presente legge può senza pericoli e senza danni essergli conservata anche per l'avvenire.

Perciò io voglio sperare che il Governo accetterà un emendamento, che diventerà uno scudo ed una difesa, anche per lui, contro le esagerate pretese che di fronte alle nuove disposizioni di legge è a prevedersi che non tarderanno a sorgere, per sostituire alla volontà espressa dei fondatori quella presunta del popolo sovrano.

E non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. Quando Governo e Commissione presentarono all'approvazione della Camera l'articolo 60 di questo disegno di legge,

non lo presentarono disgiunto da tutte le guarentigie che ora lo circondano. Anzi, nell'opinione del Governo e della Commissione una delle principali ragioni per cui la Camera avrebbe dovuto accettarlo, era appunto questa, che esso circondava la facoltà di trasformare, di garanzie, le quali ne avrebbero assicurato il retto uso e ne avrebbero impedito l'abuso. Di queste garanzie abbiamo parlato abbastanza; nè potrei tornare a parlarne ora in replica all'onorevole Carmine, tanto più che dovremo parlarne ancora, quando verremo a discutere l'articolo 66.

Mi piace però rilevare come, almeno per le mie poche cognizioni delle legislazioni di altri popoli, noi non troviamo garanzie, in materia di trasformazioni di istituzioni di beneficenza, tali, quali noi veniamo ad istituirne con questa legge. Ma lo ripeto: sopra l'argomento delle garanzie avremo a tornare.

Già l'onorevole Carmine ha in anticipazione dichiarato che, quando anche la Commissione facesse larghezze maggiori, queste non lo soddisfanno. È difficile proprio per questa povera Commissione contentare chi contentato non vuole essere mai.

Ma io prego la Camera di notare una cosa importantissima; che, cioè, se noi continuiamo ad ammettere che il Consiglio di Stato eserciti un vero e proprio diritto di *veto*, come l'esercita in materia di Opere pie, noi non solamente perturberemo tutto quanto il nostro sistema amministrativo, ma continueremo a mantenere cosa, che è la negazione del Governo parlamentare, del Governo di Gabinetto, come oggi da noi si intende; del potere esecutivo infine, che emana sostanzialmente dal potere legislativo e che sta sempre sotto il suo sindacato.

Come volete far valere la responsabilità del Governo, quando il Governo non può prendere certi provvedimenti se non abbia favorevole il Consiglio di Stato? Quel Consiglio di Stato, che è irresponsabile, quel Consiglio di Stato, che noi non possiamo chiamare qui dinanzi a noi perchè risponda dei suoi atti?

L'onorevole Bonasi voleva dare all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri uno scudo di difesa, nella facoltà del Consiglio di Stato di esercitare il diritto di *veto* circa le trasformazioni delle istituzioni di beneficenza. Io credo che l'onorevole presidente del Consiglio non abbia bisogno di questo scudo dietro il quale ripararsi. Ad ogni modo la Camera non potrebbe, senza rinunciare ad una delle sue principali attribuzioni,

continuare a mantenere in un Consiglio, che è di natura sua consultivo, questa facoltà.

Abbiamo la necessità del parere favorevole del Consiglio di Stato in materia di Opere pie, e nella esecuzione della legge per le Convenzioni ferroviarie. Credo che non abbiamo altri esempi di disposizioni legislative nelle quali il Consiglio di Stato eserciti questo suo diritto di *veto*. Ma quale è il risultato di queste anomalie?

Il Governo moltissime volte si trova con le mani legate; soprattutto quando ha dal Consiglio di Stato pareri, i quali non si sa bene neppure se siano favorevoli o contrari: quando, ad esempio, il Consiglio di Stato solleva questioni pregiudiziali, e quando non dà parere esplicitamente favorevole.

Dice l'onorevole Chimirri: L'avete creato voi questo potere del Consiglio di Stato: l'avete organizzata voi la legge del Consiglio di Stato. Ma, onorevole Chimirri, si tratta di cose totalmente disparate. Finchè si tratta di dar delle facoltà al Consiglio di Stato in alcuni casi come tribunale speciale, per quel contenzioso amministrativo che noi in certi e giusti limiti abbiamo ristabilito, ci possiamo trovar d'accordo. Allora il Consiglio di Stato esercita giurisdizione, e naturalmente, quando vi sia il giudicato del Consiglio di Stato, la responsabilità del Ministero è tolta. Siamo nella stessa condizione in cui si sarebbe quando si fosse ricorso al tribunale ordinario. Ed allora è giusto che la responsabilità del Ministero non si debba far valere. Ora la questione è se il Consiglio di Stato possa esercitare un diritto di *veto* nel periodo istruttorio, prima dell'atto del Governo.

Io non entrerò nella questione se il Consiglio di Stato abbia provvidamente, o no, esercitato quel suo importantissimo ufficio indicato nell'articolo 23 della legge vigente. C'è chi si lamenta delle sue decisioni; c'è chi dice che si sarebbe, per esempio, potuto arrivare ad una trasformazione di tutto quanto il sistema delle doti, se il Consiglio di Stato, interpretando un po' largamente l'articolo 23 della legge vigente, avesse ammesso che per alcune istituzioni dotali sia venuto a mancare il fine. Ma, lo ripeto, io non voglio entrare in questa questione. Sarebbe tutta una questione di apprezzamenti subiettivi. A me basta notare che se alla Camera preme di mantenere le sue prerogative, se alla Camera preme far valere la responsabilità del Governo, noi non possiamo accettare che ad un Corpo consultivo irresponsabile venga a darsi un diritto di *veto* contro il potere esecutivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. L'onorevole relatore confonde le prerogative della Camera, le attribuzioni del Governo, e le attribuzioni del Consiglio di Stato. Sono tre cose che bisogna distinguere. Le attribuzioni della Camera sono quelle di far leggi e nient'altro,...

Luchini Odoardo, relatore. E sindacare il potere esecutivo!

Chimirri. ...il dovere del Governo è quello di dare esecuzione a queste leggi e di amministrare.

Vi è un secondo campo, che è quello della giustizia amministrativa, la quale regola, con norme che devono avvicinarsi moltissimo alle norme del diritto, quelle materie in cui si questiona del mio e del tuo.

Orbene, in queste questioni di trasformazione la questione del mio e del tuo c'entra. E voi medesimi riconoscete che il Consiglio di Stato debba dare il suo parere al Governo.

Ora io non so come il relatore possa inferire dalla legge del 1862 e dall'esecuzione che se ne è data per un quarto di secolo, che tutte le Camere che si sono succedute si siano spogliate di un loro potere e che il Governo non abbia funzionato correttamente finora. Il fatto sta contro questa sua opinione.

Noi dunque deferiamo al Consiglio di Stato una facoltà, la quale è concessa dalla legge attuale. Se questa è una garanzia, noi chiediamo che questa garanzia sia mantenuta oggi che si slarga così la potestà del potere esecutivo. Quali ne sarebbero i danni? Ma io non li vedo. Voi dite che non sarà più responsabile il Governo davanti alla Camera! Ma, onorevole Luchini, Ella è di facile contentatura se crede che la garanzia più solida sia la garanzia politica. Che cos'è la responsabilità politica? Nè più nè meno di una finzione, di una ombra vana. Perocchè, o i ministri hanno la fiducia della maggioranza della Camera, e allora la responsabilità politica si risolve in nulla, o non l'hanno, e allora è inutile ricorrere a questo espediente. La responsabilità politica dei ministri in questa materia non garantisce nulla. Noi dobbiamo cercare garanzie solide, salde, le quali acquetino l'animo di tutti. Orbene, il Governo medesimo, il quale ha riconosciuto la necessità di dare al Consiglio di Stato, in certe materie, il potere contenzioso...

Crispi, presidente del Consiglio. È un'altra questione!

Chimirri. ...riconoscerà che una delle materie

più importanti, in cui questo potere contenzioso si deve svolgere, è questa.

A me parrebbe contraddizione gravissima stabilire una sezione di Consiglio di Stato, che decida con forme contenziose, ed escludere da questa giurisdizione la materia delle Opere pie.

L'onorevole Luchini, il quale si compiace spesso di citare l'Inghilterra, dovrebbe ricordarsi che, in quel paese, alle dispute che si riferiscono alle Opere pie non disdice, anzi si attribuisce questa forma di una giurisdizione contenziosa giudiziale.

Luchini Odoardo, relatore. E noi che cosa facciamo?

Chimirri. Voi? Voi non fate nulla: voi date al potere esecutivo perfetta balla, perchè siete di opinione che valga a tutelare ogni cosa la responsabilità del potere esecutivo, che per me non ha nessun valore. La responsabilità politica è un'ombra vana, che non si afferra, che non garantisce nulla.

Per conseguenza, io credo che l'emendamento dell'onorevole Carmine, essendo diretto a mantenere una facoltà, la quale non è stata d'inceppamento, ma di vantaggio nell'applicazione della legge del 1862, offra una garanzia, la quale è anche più urgentemente richiesta dal contesto di questa legge, il quale allarga i criteri della trasformazione in maniera, che se non ha freno può eccedere in arbitrii.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. A malincuore prendo a parlare in questo argomento.

Io credo che negli articoli che si sono discussi si sia fatto caso, anche troppo, del parere del Consiglio di Stato; e mi pare che basti.

Quali siano le mie opinioni intorno a questo ente che si chiama Consiglio di Stato, credo che sia noto a parecchi, e se noi vogliamo eccedere i limiti che la Camera ha determinati quanto alla sua ingerenza nelle trasformazioni e conversioni delle Opere pie, io credo che non faremmo opera buona.

Era un desiderio di molti, fin da quando fu pubblicata la legge del 4 agosto 1862, che molte delle istituzioni cosiddette di beneficenza (ma che non erano tali) potessero essere trasformate. Perchè non si sono trasformate? Perchè la legge del 1862 non dà nessuna autorità al Governo di potersi prendere questa responsabilità. Io potrei citare alla Camera diverse istituzioni che durano da secoli, e che non è più decoroso che siano mantenute. Ne porterò una ad esempio.

Nella provincia di Napoli c'è una istituzione antichissima che fa una speculazione sconveniente sulla fede religiosa. Le autorità provinciali di Napoli non una, ma diverse volte hanno fatto dei rapporti al Governo intorno a questa istituzione. Si sono mandati dei commissari d'inchiesta, ma finora non si è potuto far nulla. E perchè? Perchè per la legge del 1862 ed anche per quella del 1864 il Governo non ha nessuna facoltà d'intervenire. Queste facoltà son date invece al Consiglio comunale; ma questo non aveva nessun interesse che quell'istituzione fosse trasformata; e non se ne è mai occupato. E intanto quella istituzione continua ad esistere quale era, ed a sperperare molto danaro.

Se noi approviamo, oltre l'articolo 60, il 61 come è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione, noi possiamo sperare che questi indugi cesseranno, e che le trasformazioni in senso di vera beneficenza, di beneficenza civile, potranno essere conseguite.

Io mi meraviglio come, tanto l'egregio deputato Bonasi, come l'onorevole Chimiri, non si siano appagati delle guarentigie stabilite nell'articolo 53, che noi abbiamo votato. Io mi son taciuto quando si è discusso l'articolo 53; mi son taciuto, perchè ho visto che tra Ministero e Commissione vi era una specie di accordo nel lasciar passare, affinchè la legge potesse andare in porto il più presto possibile. Non sono profeta, nè figlio di profeta, ma però io ho paura che con quell'articolo 53 noi faremo poco o nulla.

Prego quindi la Camera di approvare quest'articolo come è stato proposto; perchè, se vi è caso in cui l'ingerenza del Consiglio di Stato non debba essere ammessa, è appunto questo. Vegliamo, o non vogliamo, veramente, venire a questa riforma, che da molto tempo è richiesta dalla civiltà, non solo, ma dalla vera carità, dalla vera beneficenza? Se ciò vegliamo, cerchiamo di toglier di mezzo tutti gli inciampi che possono impedirci di raggiungere questo scopo umanitario, benefico, civile, ed eminentemente liberale. Se poi vogliamo conciliare certi interessi, che non sono quelli della civiltà, con certi pregiudizi che bisognerebbe togliere coraggiosamente e qui e altrove, allora andiamo avanti.

Lo ripeto: ho voluto prendere a parlare in questa occasione, perchè mi pare che, ammettendosi una ulteriore ingerenza del Consiglio di Stato in questa materia, si verrebbe a diminuire in gran parte la libertà e la responsabilità del potere esecutivo. Non è questa la prima volta che mi onoro di esporre alla Camera simile opinione. Per me

è teoria antica; io non ammetto la istituzione del Consiglio di Stato nei governi costituzionali. Esso diminuisce la libertà del potere esecutivo e gli toglie la responsabilità di fronte al Parlamento; ma non è questo il luogo di discuterne.

Tutte le volte però che a me sembra che l'ingerenza del Consiglio di Stato possa diminuire l'azione del potere esecutivo e la responsabilità di esso davanti al Parlamento, libertà e responsabilità che sono i due cardini su cui si fonda il sistema parlamentare, io credo mio dovere di oppormi.

Dopo di questo, non ho altro da aggiungere.

Presidente. L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

Marcora. Farò brevissime osservazioni. L'articolo 61 come è proposto dalla Commissione e dal Ministero, risponde ai principii informativi del precedente articolo 60.

Questo, come fu largamente chiarito dalla discussione e come la Camera col suo voto ha sancito, intende a render possibile l'attuazione degli scopi sociali della legge, e a togliere ogni artificioso ostacolo a tale attuazione; cosicchè ben fu detto che in esso era il nerbo della legge stessa, e ben potrebbe aggiungersi che in esso riposano il pensiero e la bontà politica della medesima.

Ora l'articolo 61 risponde logicamente alla pratica applicazione dei suaccennati intenti, in quanto appunto riconoscendo nel Governo la diretta responsabilità di vegliare al soddisfacimento dei bisogni e dei progressi sociali, lo scioglie dai vincoli verso poteri o istituti che siffatta responsabilità non possono avere, e possono essere fuorviati da considerazioni affatto contrarie a quei bisogni e a quei progressi.

L'emendamento dell'onorevole Carmine, sotto forma apparentemente modesta e tutrice dell'interesse pubblico, sconvolge e rinnega tale principio di responsabilità. Poichè sostituire (come con esso si vorrebbe, per la trasformazione delle Opere pie) all'obbligo della richiesta di un parere del Consiglio di Stato, scritto nell'articolo 53 e richiamato dall'articolo 61, la sanzione che alla trasformazione non si possa addivenire quando quel parere non sia favorevole; ossia dare al Consiglio di Stato, come finora avvenne, la facoltà di *veto* alle riforme, significa togliere al Governo ogni libertà d'azione per l'attuazione della parte fondamentale della legge.

Nè vale a difesa dell'emendamento proposto il dire che lo giustificerebbero le maggiori attribuzioni testè date al Consiglio di Stato, impe-

rocchè anche tali nuove e maggiori attribuzioni non hanno alcun rapporto colla materia di che si tratta, nè valgono a dare a quel Consesso una responsabilità che non gli appartiene. La tutela dei particolari interessi che potrebbero essere lesi dalle riforme delle diverse Opere pie è sufficientemente garantita dall'obbligo fatto al prefetto ed al Governo (quando essi, per l'inerzia dei corpi locali, abbiano ad intervenire direttamente) di udire anche il parere del Consiglio di Stato, e dalle disposizioni dei seguenti articoli; ma non si può ammettere, come nella legge precedente, che quella tutela, sotto forma di *veto*, si sovrapponga, annullandolo, all'obbligo che al Governo incombe, di soddisfare ai bisogni generali e reali del paese.

Conchiudo pertanto pregando gli onorevoli colleghi di voler votare l'articolo 61, così come è stato proposto.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. L'aggiunta dell'onorevole deputato Carmine, ove fosse accettata, distruggerebbe i buoni principii di governo, che regolano il nostro paese. Qui non è il caso di invocare il Consiglio di Stato; o, se potesse essere invocato, esso non dovrebbe esserlo che come corpo consultivo.

Ricordiamo le norme, secondo le quali quell'altissimo corpo funziona.

Il Consiglio di Stato è corpo consultivo e corpo contenzioso. Come corpo consultivo, non può, non deve legare il Governo; altrimenti, toglierebbe a questo la responsabilità degli atti suoi. L'onorevole deputato Chimirri non ha fede nella responsabilità. Forse non ha questa fede oggi, perchè non sono i suoi amici che siedono a questo banco; ma dovrebbe averla ugualmente, perchè il regime parlamentare non ha altro fondamento che la responsabilità ministeriale. E, se noi cominciamo a dire al paese: non abbiamo fede nella responsabilità ministeriale, perchè è cosa vana, noi non faremo che minare quelle istituzioni sulle quali riposa la nostra vita pubblica. (*Bene! Bravo!*)

Quale è la necessità di questo voto col quale vuoi legare il Governo? Nessuna! Abbiamo dato tutti i mezzi ai cittadini per premunirsi contro il Ministero, ed abbiamo aggiunto, all'articolo 67, che ogni cittadino, tutte le volte che sia necessario, può ricorrere in via gerarchica al Consiglio di Stato, o in via contenziosa.

È questo un freno; e non solo un freno, ma anche un modo di garantire tutti gli atti del po-

tere esecutivo, nel caso della trasformazione delle Opere pie.

Se il Governo ha male agito, se le sue autorità non hanno funzionato legalmente, se si volle trasformare un'Opera pia che non deve essere trasformata, il cittadino interessato può fare il suo ricorso, oppure istituire un regolare giudizio.

Ma nel corso dell'istruttoria, quando il Governo deve fornirsi dei lumi di tutti i funzionari che possono essere interessati nella materia, se gli mettete un vincolo, voi lo fermate sulla via in quello che regolarmente e lecitamente può e deve essere fatto.

L'articolo 61, richiamando nella materia la procedura dagli articoli 52, 53 e 59 stabilita nei concentramenti, dà tutte le possibili garanzie.

A che dunque, o signori, mettere dei bastoni fra i piedi per impedire che questa legge arrivi in porto?

Io pregherei l'onorevole Carmine a voler ritirare il suo emendamento: in ogni modo, voglio sperare che la Camera lo rigetterà.

Presidente. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. So perfettamente che il Consiglio di Stato, secondo la sua originaria costituzione, è un corpo consultivo; ma ognuno ricorda che per iniziativa dell'onorevole Crispi a quel consesso fu di recente attribuita giurisdizione contenziosa...

Crispi, presidente del Consiglio. Ma non è il caso questo perchè possa essere invocato il Consiglio di Stato in via contenziosa!

Chimirri. Mi lasci esprimere tutto il mio pensiero.

Crispi, presidente del Consiglio. La procedura è falsa!

Chimirri. Ascolti e vedrà che i concetti da lei espressi in sostanza collimano co' miei.

Il Consiglio di Stato avrà, giusta la legge, nel prossimo gennaio una sezione alla quale spetta di decidere sui ricorsi in materia contenziosa amministrativa.

Or io domando: volete voi concedere a tutti gli interessati il ricorso in merito avanti quella sezione contro ogni decisione relativa al concentramento e alla riforma delle Opere pie?

Crispi, presidente del Consiglio. Legga l'articolo 67!

Chimirri. L'articolo 66 accorda il ricorso contenzioso agli interessati ma limitatamente: cioè per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il ricorso in merito è concesso soltanto ai Con-

sigli comunali e provinciali, che il più delle volte non hanno ragione di sperimentarlo.

Crispi, *presidente del Consiglio*. Ma la prego di leggere l'articolo 67 e non un articolo per un altro altrimenti non c'intenderemo di certo!

Chimirri. L'articolo 67 non ci ha nulla che fare giacchè si riferisce all'azione popolare.

Esso infatti è così concepito: « Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865 n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga al Comune ai termini dell'articolo 62, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o della classe a cui beneficio l'istituzione è destinata.

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o alla classe;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi.

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, o per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni sieno state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 26 e 43.

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione; purchè sia stata emanata sentenza od ordinanza di rinvio al pubblico giudizio. »

Torniamo dunque all'articolo 66, che si occupa di ricorsi in linea contenziosa dinanzi il Consiglio di Stato. Se voi consentirete di modificare quell'articolo, accordando non solo ai Comuni e alle Provincie, ma a tutti gli interessati la facoltà di ricorrere tanto per violazione di legge quanto per il merito, in tal caso si potrà eliminare come superfluo l'obbligo imposto al Governo di udire preliminarmente il Consiglio di Stato.

Questo sistema avrebbe il vantaggio di semplificare e rendere più spiccio il procedimento amministrativo, dando facoltà al Governo di procedere sciolto da ogni vincolo.

Se il provvedimento non incontra opposizione, il ministro potrà senz'altro provocare l'analogo decreto reale, che lo sanziona, ma se sorgono contestazioni, sia lecito ad ogni interessato di

far valere le sue ragioni in linea contenziosa anche sul merito della vertenza.

Così potrebbero conciliarsi insieme la rapidità e la semplificazione della procedura ed una efficace garanzia, che assicuri la esatta esecuzione della legge.

Se ci accorderemo su questo terreno, l'onorevole Carmine, io credo, ritirerà il suo emendamento.

Ma se il sistema da me indicato non trovasse accoglimento, in tal caso non si potrebbe rinunciare la sua proposta intesa a conservare una garanzia che fece buona prova, che sarà sempre un freno, e una diga contro i possibili abusi.

Carmine. Domando di parlare.

Presidente. Ma Ella ha già parlato più volte!

Chimirri. Ho detto di non credere alla responsabilità ministeriale nel senso che non mi pare una garanzia efficace contro gli abusi del potere esecutivo.

È una mia vecchia opinione, attinta nella sociologia di Herbert Spencer e confermata dalla personale esperienza. L'onorevole Crispi, che di tanto mi precede nella vita politica, saprebbe egli addurre un solo esempio di ministri colpiti per effetto di codesta famosa responsabilità? Se non pertanto continua ad aver fede in questa specie di responsabilità senza sanzione, tanto meglio per lui, ma io non son tenuto a dividere codesta fede.

Credo di avere espresso chiaramente il mio pensiero e spero che il Governo converrà meco sulla necessità di accrescere e non di scemare le guarentigie vigenti in ragion diretta delle maggiori facoltà concesse da questo disegno di legge agli amministratori delle Opere pie ed al Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, *relatore*. L'onorevole presidente del Consiglio ha opportunamente citato l'articolo 67 che non soddisfa l'onorevole Chimirri; ma l'onorevole Chimirri, nel citare l'articolo 66, ha cominciato a leggere la seconda parte, mentre avrebbe dovuto leggere anche la prima parte la quale dice: « I Consigli provinciali e comunali, le Congregazioni di carità, le istituzioni di beneficenza, i componenti le amministrazioni disciolte, ed ogni altro avente interesse potranno impugnare dinanzi al Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazioni di legge a termini della legge sul Consiglio di Stato i provvedimenti presi dal Governo per i quali non sia ammesso, o sia esaurito il ricorso in via gerarchica. »

Dunque ad ogni cittadino, oltre all'azione giu-

diziaria davanti ai tribunali, diamo anche l'azione dinanzi al Consiglio di Stato per far annullare, per violazione di legge, i provvedimenti del Governo. E diamo poi anche la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato per il merito dei provvedimenti, cioè anche per l'apprezzamento dei fatti. Diamo cotesta facoltà alle rappresentanze del Comune e della Provincia coll'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. Finalmente viene l'articolo 67 concernente l'azione popolare. Aggiungo che potremo fare anche qualche maggiore larghezza per ciò che concerne il giudizio di merito dinanzi il Consiglio di Stato, concedendo la facoltà anche di ricorrere agli amministratori.

Non so che cosa si possa concedere di più; purchè questi amministratori, si intende bene, ricorrano a loro spese.

Si potrebbe, per esempio, aggiungere all'articolo 66 « Gli appartenenti all'amministrazione sebbene disciolta, e soci o aggregati contribuenti che sieno addetti all'istituzione potranno anch'essi senza bisogno di autorizzazione della Giunta amministrativa ricorrere anche per il merito a termini del precedente capoverso, purchè a loro rischio e spese. In tutti i casi contemplati dal presente articolo il ricorso sia presentato nel termine di due mesi dalla notificazione del provvedimento. »

Dopo tutto ciò, non ho la speranza di aver contentato il mio amico Chimirri. Egli non crede alla responsabilità ministeriale, egli non crede all'azione giudiziaria, egli non crede nel ricorso in via contenziosa dinanzi al Consiglio di Stato; non so veramente in che cosa creda, nè che cosa possa essere efficace argomento per lui.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine. Tengo conto della situazione in cui si trova la Camera, e dirò soltanto pochissime parole, in risposta ad alcune osservazioni dell'onorevole relatore che mi riguardano personalmente.

Parlando del mio emendamento, egli ebbe a dire che riesce molto difficile alla Commissione contentare alcuni colleghi.

Da queste parole parrebbe che la maggioranza della Commissione abbia fatte a me una quantità di concessioni, e che io sia un tale che non mi accontenti mai, che

« dopo il pasto ha più fame che pria. »

(*Si ride*).

Ma la verità è che nessuna concessione mi venne fatta, che su questo punto siamo stati sempre discordi fino dal principio. Invoco, a que-

sto proposito, la testimonianza di tutti i colleghi della Commissione, i quali possono attestare che ho sempre sostenuto lo stesso principio che ora difendo.

Luchini Odoardo, relatore. Perchè non si è mai contentato.

Carmine. L'onorevole presidente del Consiglio mi invitava testè a ritirare il mio emendamento e faceva precedere questo suo incitamento da tali dichiarazioni, le quali, quando fossero confermate anche dalla Commissione, renderebbero una vera superfetazione il mio emendamento, come osservò anche l'onorevole Chimirri.

L'onorevole presidente del Consiglio, se ho ben compreso le sue parole, ebbe a dire, che più avanti nel disegno di legge, si concedeva facoltà a tutti i cittadini di ricorrere anche sul merito nelle questioni di trasformazioni.

Ma l'onorevole relatore venne a diminuire di molto la portata delle dichiarazioni del presidente del Consiglio.

Luchini Odoardo, relatore. Niente affatto.

Crispi, presidente del Consiglio. Io ho detto quello che ho detto.

Carmine. Vorrei dunque che si mettessero di accordo, ed allora non avrei difficoltà a ritirare il mio emendamento; ma se il tutto sta nelle modificazioni all'articolo 66 testè lette dall'onorevole relatore, dichiaro francamente che non posso accontentarmene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

La Porta, presidente della Commissione. Debbo confermare quello che ha detto l'onorevole Carmine, cioè che egli è stato sempre ostinato e lo è ancora (e gli tributo la mia ammirazione per la sua costanza) nel suo sistema contrario a quello della Commissione.

Però ho domandato di parlare per dichiarare, che non c'è contraddizione alcuna, tra quello che ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, e quello che ha detto l'onorevole relatore.

L'onorevole presidente del Consiglio aveva avuta comunicazione dell'articolo 66 bis, concordato fra la maggioranza della Commissione ed il Ministero, ed egli, nelle sue dichiarazioni, si riferiva a questo emendamento da lui approvato ma che ancora non era stato annunziato alla Camera.

Presidente. L'aggiunta all'articolo 66, proposta dalla Commissione d'accordo col Governo e che fu testè letta dall'onorevole relatore, verrà subito stampata e distribuita.

Intanto procediamo alla votazione dell'articolo 61.

L'onorevole Marzoleni ha proposto di sostituire, a questo articolo, l'articolo 56 del disegno di legge ministeriale, come proponeva anche l'onorevole Luigi Ferrari. L'onorevole Luigi Ferrari ha ritirata la sua proposta; insiste Ella, onorevole Mazzoleni, nella sua?

Mazzoleni. Nell'interesse della legge e perchè il meglio è sempre nemico del bene, ritiro la mia proposta.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Chimirri. Poichè non è nostra intenzione di far proposte, che non approdano, dal momento che la Commissione e l'onorevole presidente del Consiglio hanno già concordato un emendamento, il quale quando fosse approvato, potrebbe decidere l'onorevole Carmine a ritirare il suo, propongo di sospendere la votazione di questo articolo fino a tanto che non sarà discusso e votato l'articolo 66 insieme all'accennato emendamento.

Crispi, presidente del Consiglio. Quello verrà dopo; ora voti come vuole.

Presidente. Onorevole Chimirri, se ella fa una proposta sospensiva la sottoporro alla Camera.

Crispi, presidente del Consiglio. È inutile, andiamo avanti.

Chimirri. Non potrei accordare coscienziosamente il mio voto all'articolo 61 senza sapere se l'articolo 66 sarà votato dalla Camera come si legge nel testo del progetto, o come venne testè modificato.

Da ciò dipende l'opportunità di mantenere o ritirare l'emendamento dell'onorevole Carmine.

E non essendo di spirito profetico dotato per prevedere in che forma la Camera voterà l'articolo 66, insisto nella proposta sospensiva.

La Porta, presidente della Commissione. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

La Porta, presidente della Commissione. L'onorevole Chimirri quest'oggi non potè intervenire all'adunanza della Commissione, ma l'onorevole Carmine vi intervenne, ed avuta notizia dell'emendamento proposto da noi all'articolo 66, dichiarò alla Commissione che egli, per quanto riconoscesse che, con esso emendamento, si portava un miglioramento nel tipo della legge, pure non poteva accettarlo, ed insisteva nel suo.

Dunque, onorevole Chimirri, questa speranza, che Ella ha manifestata, è distrutta anticipatamente dalle dichiarazioni dell'onorevole Carmine, fatte in seno alla Commissione. La Commissione perciò non può accettare la sospensiva sull'articolo 61 e prega la Camera di approvarlo.

Presidente. L'onorevole Chimirri propone che sia sospesa ogni deliberazione sull'articolo 61 fino a tanto che la Camera non abbia deliberato sulla nuova formula dell'articolo 66.

La Commissione dichiara di non accettare la proposta sospensiva.

Pongo a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Chimirri. Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata).

Veniamo dunque ai voti. Come ho già dichiarato, l'onorevole Carmine propone di modificare il primo capoverso dell'articolo 61 in questo modo. Invece di dire: "Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 52, 53 e 59," si dica: "Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 52, 53, 59 e 59 bis; non possono però essere decretate se non dietro parere favorevole del Consiglio di Stato."

La Commissione ha accettata la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Carmine, in questo senso, che essa fa sue le parole: "Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 52, 53, 59 e 59 bis."

Qui si ferma la Commissione; quindi l'emendamento dell'onorevole Carmine consiste veramente nella aggiunta delle parole: "non possono però essere decretate se non dietro parere favorevole del Consiglio di Stato," aggiunta che la Commissione ed il Governo hanno dichiarato di non accettare.

Pongo a partito questa aggiunta dell'onorevole Carmine. Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata).

Rileggo adunque l'articolo 61 così modificato:

"Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli articoli 52, 53, 59 e 59 bis.

"In caso di omissione e d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'articolo 53."

Lo pongo a partito. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. D'accordo col mio collega del tesoro, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sull'andamento degli istituti di emissione dell'anno 1888.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alle istituzioni di beneficenza.

Presidente. Procediamo oltre.

VII. *Del domicilio di soccorso* — “ Art. 62. Ha titolo all'assistenza ed al soccorso dalle Congregazioni di carità e dalle altre istituzioni di beneficenza di un Comune, ed è considerato appartenervi, il povero che si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° Che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni;

2° Che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° Che essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del Codice civile, domicilio nel Comune.

“ Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso in Comune diverso.

“ La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

“ Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni o per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un Comune diverso da quello del marito, sono determinate indipendentemente dal domicilio legale e dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

“ Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; nè vale a fare acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena o in case di correzione.

“ Le norme stabilite nel presente articolo saranno applicate in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso e di assistenza.

“ Fatta eccezione per le istituzioni che provve-

dano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono salve le disposizioni dei particolari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso. ”

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Dobelli. Ha facoltà di parlare.

Dobelli. Richiamo l'attenzione del Governo e della Commissione, sopra brevi osservazioni che intendo di svolgere e che riguardano specialmente i rapporti che, secondo questo articolo, sarebbero segnati fra i Comuni e gli Stabilimenti ospitalieri. Parmi che la proposta della formula legislativa, così come è presentata nell'alinea 6° di questo articolo, non corrisponda menomamente al concetto e al piano che la Commissione aveva divisato nella sua relazione.

Tanto l'onorevole ministro quanto la Commissione, nei loro disegni, hanno abbandonato il concetto che, per il domicilio, era stabilito nel nostro Codice civile. Ed in questo essi hanno seguita una idea che era stata sostenuta dalla Commissione reale d'inchiesta. Ed era giusto che si facesse così, perchè, secondo il nostro Codice civile, il domicilio di una persona è là dove essa tiene la sede dei propri affari ed interessi. Ora l'individuo assolutamente povero non ha, sgraziatamente, nè affari, nè interessi. Quindi conveniva adottare altri criteri; e questi criteri sono stabiliti in questo articolo, a mio vedere, disciplinati secondo i suggerimenti dati dalla Commissione reale d'inchiesta, secondo le consuetudini, ed anche secondo le norme di diritto presso altre nazioni.

Stabilito così il domicilio di soccorso per il povero, la Commissione, nella sua relazione, a pagina 29, dà una grande efficacia a questo domicilio, poichè dice: tutte le spese che venissero cagionate da un povero, e delle quali Comuni, Provincie e Istituti locali fossero chiamati a sopportare il carico, dovranno essere regolate, secondo il domicilio di soccorso.

Ora, nell'alinea 6°, si parla appunto del rimborso che sta a carico dei Comuni per spese di soccorso e di assistenza, ma si omette di parlare di quelle spese, che l'onorevole ministro dell'interno, nella sua relazione, dice gravissime, ed oppressive pei Comuni, le spese cioè di rimborso agli stabilimenti ospitalieri.

Forse si potrebbe credere che questa spesa fosse compresa nella designazione generica di spesa d'assistenza: ma non è così. Nell'articolo 79 di questo disegno di legge la Commissione ci fa sapere che, per determinare l'obbligo di rimborso di queste spese, si abbandona interamente il concetto del domicilio di soccorso e si vogliono tenere

in vigore tutte le norme esistenti nelle diverse provincie dello Stato.

Ora quali sono queste norme? La Commissione, nella sua relazione, le ha accennate. Sono, per la Toscana, un motuproprio del Granduca del 7 luglio 1833, pel Piemonte, un decreto reale del 19 agosto 1851, per le Romagne un regolamento del Prolegato, per gli Stati ex-estensi una circolare della prefettura del 21 settembre 1868 e per il Lombardo-veneto un decreto del Vicerè del 26 febbraio 1836.

Sono tutte queste leggi che la onorevole Commissione vorrebbe tener ancora in vita per regolare i rapporti tra i Comuni e gli stabilimenti ospitalieri.

Ora sono gravissime e rattristanti le contestazioni che sorgono tra i Comuni per queste spese. Vi sono liti che sarebbe atto saggio di troncane. La stessa Commissione reale d'inchiesta nel suo progetto diceva che sono così gravi i disordini generati da queste speciali disposizioni, che era veramente un dovere provvedere, stabilendo il domicilio di soccorso.

Per citare un solo aspetto, sotto cui si presentano queste contestazioni, dirò che per le provincie Lombardo-venete, secondo il decreto del Vicerè, sono sempre in conflitto per sostenere le spese verso gli stabilimenti ospitalieri, il Comune di origine, il Comune di dimora decennale e più ancora il Comune di domicilio legale. E si noti (prego i miei colleghi di notare questa circostanza) che quando il decreto vicereale parla del domicilio legale, non intende già di alludere a domicilio, secondo il nostro Codice civile, ma si riporta necessariamente al Codice Austriaco interamente abrogato.

Dunque non so perchè la Commissione, dopo aver riconosciuta la necessità di stabilire per il povero il domicilio di soccorso, voglia mantenere per queste spese, che sono così gravi ed importanti, delle norme che, come dissi, sono confuse e sono causa di litigi fra gli stessi Comuni.

Pare a me che la Commissione farebbe atto di coerenza ai principii enunciati nella sua relazione, se volesse applicare il domicilio di soccorso anche per queste spese.

Così la Commissione consegnerebbe alla storia tutte queste disposizioni che sono contraddittorie e diverse secondo le varie regioni e che oramai dovrebbero far compagnia ai rispettivi codici da cui rampollarono, affatto abrogati.

Ma vi è un'altra considerazione, a mio avviso, per la quale la Commissione dovrebbe persuadersi a fare buon viso a questa mia osservazione. E se

ciò avvenisse, la mia osservazione avrebbe l'onore e la dignità d'una proposta su cui sarebbe chiamata la Camera a votare.

Questa seconda considerazione è la seguente. Voi, signori della Commissione, d'accordo col Governo, in codesto articolo 62 avete stabilito, derogando a tutte le norme, perfino alle norme pur dianzi sancite nella legge ultima di pubblica sicurezza, per il mantenimento degli indigenti, che il povero s'intenderà aver domicilio, ed appartenere a quel Comune, nel quale avrà dimorato per 5 anni, senza notevole interruzione.

Or bene se voi volete mantenere nei rapporti tra Comuni e Consigli ospitalieri le norme vecchie, delle quali ho fatto cenno, che cosa avviene? Avviene che quello stesso povero che voi, finchè è sano, dichiarate appartenere ad un Comune, se cade ammalato, apparterrà ad un altro Comune, e quando ridiventa sano, tornerà al Comune di prima.

Ma è logico tutto questo?

E lasciando anche di considerare le cose in astratto, non vedete voi, signori della Commissione, a quali e quante difficoltà nel campo pratico andrete incontro, e quale fomite di litigi creerete fra i Comuni mantenendo queste disposizioni? Perchè nella legge si fa presto a dire: l'individuo sano appartiene a questo Comune, e quando ammalato ad un altro, ma praticamente si potrà fissare il giorno per l'assegnazione della spesa?

Dunque vedete che, mantenendo queste disposizioni, vi trovate in urto con la logica e con le buone norme dell'amministrazione. Voi stessi, nella vostra relazione, avete detto di voler la chiarezza, affinchè Comuni e amministrazioni sappiano quali sono i loro obblighi e quali i loro diritti, perchè dunque in una cosa di tanta rilevanza, decampate da questa regola? Spero che la Commissione emenderà opportunamente l'articolo 62, aggiungendo la parola *spedalità* nel penultimo alinea.

Ma la Commissione, pur accogliendo in massima le mie idee, potrebbe rimetterne l'accettazione a quando si disputerà sull'articolo 79. Secondo me l'articolo 79 opportunamente modificato deve essere mantenuto in quel capitolo, come disposizione transitoria, o meglio disposizione interinale.

Qual'è l'origine di esso? È bene richiamare in breve il modo come venne formato. L'onorevole Crispi nel suo progetto, aveva fatto una proposta quanto recisa altrettanto grave. Egli, notando che in alcune Provincie soltanto, e in forza di particolari leggi, i Comuni sono sottoposti all'obbligo di spesa verso gli stabilimenti ospitalieri, pensò

di cancellare affatto tale obbligo, e quindi nel suo articolo 66 diceva:

« Cessa nei luoghi ove ancora sussista per leggi antecedenti o consuetudine, l'obbligo dei Comuni di rimborsare agli ospitali la spesa dei rispettivi ammalati poveri. »

Leggendo la relazione ministeriale si avrebbe pensato che mai il ministro avrebbe decampato dal suo provvedimento; se non che le osservazioni della Commissione, e specialmente il riflesso che l'opinione pubblica si sarebbe commossa se gli stabilimenti avessero, per difetto di mezzi, respinto i poveri, fecero scomparire la proposta ministeriale, e fu combinato l'articolo 79 per mantenere l'obbligo in via provvisoria.

Dunque, onorevole relatore, mi pare che questa disposizione transitoria non debba riguardare il criterio col quale si determina la spesa, bensì e soltanto la durata di quest'obbligo: durata che l'onorevole Crispi promette che non debba avere un periodo più lungo di tre anni; ciò che mi auguro possa avverarsi.

Se la Commissione crederà di far buon viso alle mie osservazioni, sarà questo il momento di emendare l'articolo 62 nel punto e modo da me indicato; e quanto poi all'articolo 79, opportunamente modificato, potrà rimanere rispetto alla durata di quest'obbligo.

Ho detto: durata di questo obbligo; ma non intendo, con ciò, di pregiudicare la questione, se sussista o no quest'obbligo.

L'onorevole Crispi, disse nella sua relazione, che egli riteneva che questo obbligo non avesse fondamento legale; e si appoggiò al fatto della pubblicazione della nuova legge comunale e provinciale. Ma, onorevole Crispi, con tutto il rispetto alla opinione sua, credo che, per dar motivo ai Comuni di credere che questa spesa non sussistesse più, si sarebbe dovuto, nella nuova legge comunale e provinciale, sopprimere un inciso dell'articolo 145, nel quale è detto che, oltre le spese obbligatorie che sono tassativamente indicate, *restano ancora a carico dei Comuni tutte le spese portate da speciali disposizioni legislative*. D'altra parte, la Cassazione ebbe occasione di pronunciarsi più volte nel senso appunto affermativo: che, sino a nuova disposizione, l'obbligo continua.

Un'ultima parola, e poi ho finito.

Ho sentito in questa Camera fare esortazioni al Governo sul modo con cui praticamente dovrà attuarsi questa legge, e come, dovranno essere erogate le rendite di quelle Opere pie che si dicono trasformate, ma che realmente saranno soppresse.

Io ho sentito, per esempio, l'onorevole Ferri, fedele al proverbio da lui invocato che la lingua batte dove il dente duole, raccomandare e chiedere che le rendite disponibili delle Opere pie che andranno soppresse siano applicate a combattere le latenti tendenze di criminalità. Questo pensiero sarà buono; ma credo che, stando alla graduazione dei bisogni sociali, il Governo debba prima pensare a questi stabilimenti ospitalieri, veri monumenti di pietà, che sono rispondenti al più assoluto bisogno della vita umana.

Quindi mi auguro che l'onorevole ministro, usando di quelle larghissime facoltà, che gli vengono conferite con questa legge, voglia rinvigorire le istituzioni ospitaliere, tanto più che ha assunto un impegno d'onore nell'articolo 79 promettendo che fra tre anni i Comuni dell'Italia centrale e settentrionale non saranno più oltre gravati dalle spese che egli chiama gravissime e oppressive del mantenimento dei loro poveri negli ospitali. Attendo le dichiarazioni dell'onorevole Commissione.

Presidente. Onorevole Mazzoleni, ha facoltà di parlare.

Mazzoleni. Mi sono iscritto a favore di questo articolo per rendere omaggio ad un principio di giustizia, che in esso si consacra col proclamare l'eguaglianza dei natali innanzi al diritto di natura ed al dovere sociale.

Per me tutti i figli sono eguali innanzi alla madre ed affretto coi voti il giorno in cui dai codici civili sarà tolta questa odiosa distinzione tra figli legittimi e figli illegittimi e sarà cancellata dai dizionari la barbara parola *bastardo*. L'onorevole Crispi di cui ricordo una nobilissima circolare sua ai prefetti per impedire che ai figli della sventura vengano nei brefotrofi, imposti nomi indecenti che sono un oltraggio alla sventura medesima, l'onorevole Crispi, con questo articolo, ed io mi felicito con lui, ha sancito un principio di giustizia sociale e di moralità, e mi compiaccio che l'onorevole Commissione lo abbia accolto, come son sicuro vorrà accoglierlo la Camera plaudente a questa civile riforma.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine. Io aveva proposto a questo articolo un emendamento, di cui esposi le ragioni in seno alla Commissione, la quale non ne fu persuasa. Trattandosi di un argomento non di sostanziale importanza pel disegno di legge e sapendo qual sorte gli toccherebbe se io volessi ancora mantenere l'emendamento, dichiaro di ritirarlo. Ma

giacchè sono a parlare, vorrei fare una brevissima risposta al discorso dell'onorevole Dobelli.

La disposizione contenuta nell'articolo 79 per effetto della quale nulla sarebbe innovato circa le norme sin qui osservate per determinare la pertinenza di un malato ad un Comune, fu accolta dalla Commissione dietro mia proposta. Ma io feci quella proposta quando noi per riguardo al domicilio di soccorso avevamo davanti soltanto la disposizione dell'articolo 64 del disegno di legge ministeriale, la quale disposizione a mio avviso non stabiliva in modo preciso le condizioni necessarie per avere il domicilio di soccorso, ossia non stabiliva la prevalenza dei diversi criteri indicati dall'articolo stesso per determinarlo.

Depo che la Commissione ebbe studiato questo argomento, cosa che fece alla fine dei suoi lavori, ed ebbe formulato l'articolo 62 come è nel disegno di legge, che ora stiamo discutendo, la proposta che io feci a proposito dell'articolo 79 perde ogni opportunità; per cui sebbene io ne sia l'autore dichiaro fin d'ora che concordo pienamente nelle idee espresse dall'onorevole Dobelli, e spero che anche la maggioranza della Commissione concorderà in queste idee ed accoglierà la proposta dell'onorevole Dobelli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

Florenzano. L'istituto del domicilio di soccorso esiste in tutte le legislazioni degli altri paesi in materia di Opere pie; e, giacchè nella nostra legge del 1862 si taceva di questa materia, hanno fatto bene il Ministero e la Commissione ad introdurre questa opportunissima novità nella legge ora in discussione.

Quale può essere il domicilio di soccorso? Evidentemente non il domicilio civile, perchè il domicilio civile è il luogo ove un individuo ha la sede principale dei proprii affari e dei proprii interessi, come ben avvertì poc'anzi l'onorevole Dobelli. Ma il povero che ha bisogno della Congregazione di carità non si presta a questa determinazione del Codice civile; deve quindi intendersi per domicilio la residenza, la quale è mutabile.

La Commissione svolgendo anche meglio l'articolo 64 proposto dal Ministero nel primo dei suoi comma ha determinato la durata di questo domicilio di soccorso, stabilendo che acquista diritto alla carità, al soccorso chi abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune senza notevole interruzione.

E mi fermo a questo primo comma, e non vado oltre. Perchè si propengono cinque anni?

La Commissione ce lo dice a pagina 74 "La Commissione concordò col ministro che la durata della dimora abituale da cui originano il titolo al soccorso e l'obbligo al rimborso di spese per la beneficenza fosse di cinque anni."

Ecco la ragione "Bisogna che l'operaio abbia portato per un certo tempo il contributo del suo lavoro in un Comune, e vi abbia per un certo tempo pagate le tasse di consumo, perchè possa dirsi appartenere a quel Comune."

Ora io mi permetto di dissentire da queste ragioni della Commissione, e vorrei diminuito questo termine di 5 anni, che mi pare un poco esagerato.

Noi oggi abbiamo una popolazione laboriosa, la quale o emigra per l'estero, o emigra per l'interno, e che dà luogo alle emigrazioni dette eccentriche, ed a quelle dette concentriche.

Ora gli operai, i quali si recano di regione in regione d'Italia, di Comune in Comune, possono finchè dura il lavoro, e questo lavoro può assicurare ad essi il sostentamento, provvedere alla loro vita. Ma immaginate un momento di crisi, di repentina sospensione di lavori, e il giorno in cui una turba di operai, si trova d'improvviso, gettata sul lastrico senza lavoro, vi pare opportuno di domandare all'operaio, che si trova in queste condizioni e picchia alle porte dell'Istituto di carità: ditemi se voi avete 5 anni di domicilio in questo Comune?

Io comprendo che quando questi operai sono occupati nei lavori dipendenti dallo Stato, e da grandi Compagnie o Società ferroviarie, allora è lo Stato o le Compagnie che devono provvedere pel mantenimento dell'ordine. Ma dato il caso di operai, che vanno a lavorare per conto dei privati, e che per un cumulo di circostanze si trovino in questa condizione, vi par giusto di chiudere le porte degli Istituti di carità a quelli che non hanno i 5 anni di domicilio in un Comune? L'indole della Congregazione di carità come risulta da tutta quanta la legge che stiamo discutendo...

Luchini Odoardo, relatore. Ma legga l'articolo 63.

Florenzano... L'indole della Congregazione è appunto questo, di dare il soccorso provvisorio a coloro che non hanno lavoro. La Commissione riconosce ciò, e lo dice nella relazione, e lo dice anche l'articolo 63 (che l'onorevole relatore ha creduto ora di ricordarmi). E se lice anticipare la discussione dell'articolo 63, mi permetto di fare osservare all'onorevole relatore che, stando adesso, il soccorso si può dare se le Congregazioni dispon-

gono dei mezzi necessari, cioè quando le Congregazioni dicono di avere un sopravanzo di fondi.

Ora basta che la Congregazione dica di non avere i mezzi necessari perchè siano chiuse *de jure* le porte sul viso agli operai senza lavoro, che non sono del Comune. Questa questione non è nuova; fu trattata, prima che dalla Commissione attuale e dalla ministeriale, dalla Commissione Reale d'inchiesta, nel cui seno fu largamente discussa. E la Commissione Reale non proponeva cinque anni, ma tre soli di domicilio, e nell'articolo da essa proposto è detto:

“ Possono fruire di tutte le Opere pie esistenti nel Comune, rispettate sempre in tutto il resto le tavole di fondazione, i cittadini che vi appartengono per nascita o per triennale dimora. ”

Dunque io mi limito a questo; desidero soltanto che questo termine di cinque anni sia ridotto a tre. E poichè qui si parla sempre di concetti liberali, se è lecito ricordarli anche in questo momento, mi pare molto più liberale il concetto, che allarga il favore della carità anzichè quello che lo restringe. Ed io, invece di proporre un emendamento scritto, ho voluto sottoporre queste brevi considerazioni all'onorevole Commissione ed all'onorevole relatore, perchè, con la cortesia che gli è propria, voglia accogliere la mia modestissima proposta, che trova già una base nella proposta della Commissione Reale d'inchiesta. Prolungando il termine a cinque anni, noi veniamo a restringere per l'operaio i limiti della patria, mentre quanti siamo qui dentro desideriamo che l'operaio del nostro paese trovi aiuti e soccorsi colà dove egli col sudore della fronte presta la sua opera.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Luchini Odeardo, relatore. La Commissione ringrazia l'onorevole Mazzoleni e gli altri oratori dell'aiuto, che con la loro efficace parola hanno dato a questo disegno di legge.

Risponderò brevi parole all'onorevole Florenzano ed all'onorevole Debelli.

L'onorevole Florenzano si lamenta che si sia stabilito il termine di cinque anni per acquistare il domicilio di soccorso.

Tale termine, egli dice, è troppo lungo; mentre all'onorevole Carmine pareva troppo breve; di fatti l'onorevole Carmine proponeva fosse portato a dieci anni.

La Commissione ha preso la via di mezzo ed ha stabilito cinque anni.

L'onorevole Florenzano non si è appagato delle ragioni, che nella relazione sono addotte, ed ha

citato un caso, che, veramente, si ritorce contro la tesi da lui sostenuta.

Egli ha detto: può avvenire in qualche Comune un agglomeramento di operai ed una subita sospensione di lavoro; in questo caso vorrete che si chiudano in faccia a questi operai le porte della Congregazione di carità, solo perchè essi non hanno acquistato il domicilio di soccorso in quel termine che voi stabilite di cinque anni?

Perchè non stabilite un termine più breve, come proponeva la Commissione di inchiesta, un termine più breve, come hanno altre legislazioni?

La ragione per la quale abbiamo stabilito un termine non tanto breve è questa, di non fare pesare un carico soverchio sopra quei Comuni, nei quali avvengono agglomerazioni di operai. Giacchè quando avvengono subite sospensioni di lavoro, gli operai affluiranno a chiedere soccorsi in numero stragrande.

Ma con ciò non vogliamo già che sia negato agli operai il soccorso (di cui abbiamo urgente bisogno) per la ragione che non abbiano acquistato il domicilio di soccorso, che l'articolo 62 determina.

Oltre l'articolo 62 bisogna leggere l'articolo 63, il quale dice che “ nè le Congregazioni di carità, nè le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, possono, se dispongano dei mezzi necessari, rifiutare soccorsi urgenti sotto pretesto che il povero non appartiene al Comune, a' termini dell'articolo precedente. Dunque se dispongono dei mezzi necessari debbono soccorrere il povero; E se non ne dispongono?... eh! io non so che dire... Una Congregazione di carità che non ne abbia, onorevole Florenzano, non ne dà.

La questione dunque è diversa. La questione è di vedere a carico di chi debbano definitivamente andare le spese di assistenza e di soccorso; questione che si regola di poi nei rapporti fra Comune e Comune o fra Congregazione e Congregazione di carità. Ed allora è giusto quel termine dei cinque anni che si tiene ugualmente lontano dai due eccessi. Io credo che questa risposta appagherà l'onorevole Florenzano.

Più facilmente appagato sarà l'onorevole Debelli, al quale il relatore non potrebbe dare se non la conferma di ciò che già disse l'onorevole Carmine. Abbiamo nel penultimo capoverso dell'articolo 62 stabilito che: “ le norme stabilite nel presente articolo saranno applicate in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso e di assistenza. ”

Dunque, per tutto quanto il sistema della be-

neficenza obbligatoria, e per tutto quanto il sistema dei rimborsi di spese di soccorso e di assistenza, una sola dev'essere la norma regolante il domicilio di soccorso. Tutti comprendono quali difficili ricerche dovrebbero fare i Comuni, le Congregazioni di carità, le provincie, se per ogni specie di soccorso si dovessero adoperare tante norme e tanti criteri diversi.

No; una sola dev'essere la regola, e il presidente del Consiglio consentì che tale regola venisse applicata anche alle disposizioni dell'ultima legge concernente la pubblica sicurezza. Quando si dice spese di soccorso e di assistenza, evidentemente si includono anche le spese di spedalità, le quali rientrano nelle spese generiche di assistenza e di soccorso. Ad ogni modo, intendimento della Commissione era vi fossero comprese anche quelle di spedalità. Nell'articolo 79 si volle fare un'eccezione in via provvisoria, perchè ci fu detto dal collega Carmine: la questione è connessa; se voi conservate in vigore le leggi e consuetudini concernenti il rimborso delle spese di spedalità, conservatele, per ragioni di connessione, anche per quel che riguarda il domicilio di soccorso. Noi facemmo questa concessione all'onorevole Carmine; una delle tante concessioni...

Crispi, presidente del Consiglio. Delle quali non fu grato! (*Si ride*).

Luchini Odoardo, relatore. ... che facemmo ai nostri colleghi della minoranza, i quali sono stati come le mani-morte: pigliano ma non rendono. (*ilarità*).

Presidente. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Io prego l'oratore ad essere più benevolo coi suoi colleghi della minoranza...

Crispi, presidente del Consiglio. È il procuratore dell'onorevole Carmine!

Chimirri ... Ciò che essi ci hanno accordato è poca cosa; non sono nemmeno le briciole della mensa dell'Epulone. Essi invece tolsero da noi la massima parte di quelle utili modificazioni, che furono accolte con plauso dalla Camera. Come si vede, la partita si chiude a nostro credito.

Presidente. Dunque l'onorevole Carmine non insiste nel suo emendamento.

Debelli. Mi pare che la Commissione accetti di aggiungere le parole "spese di spedalità."

Luchini Odoardo, relatore. Io ho detto che si poteva mettere nel penultimo capoverso: "siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità."

Crispi, presidente del Consiglio. Accetto.

Presidente. Con quest'aggiunta, proposta dalla

Commissione o accettata dal Governo, pongo a partito l'articolo 62.

(*È approvato*).

" Art. 63. Nè le Congregazioni di carità, nè altre istituzioni pubbliche di beneficenza, possono, se dispongano dei mezzi necessari, rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al Comune, ai termini dell'articolo precedente. "

Non essendo iscritto nessun oratore su quest'articolo e non essendo presentato alcun emendamento, lo pongo a partito.

(*È approvato*).

" Art. 64. Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale per la rivalsa verso i Governi esteri provvederà secondo le convenzioni internazionali. "

(*È approvato*).

" *Disposizioni generali.* — Art. 65. Le istituzioni contemplate dalla presente legge eserciteranno la beneficenza verso coloro che vi abbiano titolo senza distinzione di culto religioso.

" È fatta eccezione per le istituzioni che per essenza loro, o per esplicita disposizione degli statuti sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

" Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza. "

L'onorevole Pellegrini è iscritto su questo articolo 65.

Luchini Odoardo, relatore. Onorevole presidente, la Commissione ha proposto delle modificazioni a quest'articolo.

Presidente. Io non le ho; la Commissione non lo ha comunicate ancora.

Luchini Odoardo, relatore. Eccole qua. Io credeva che fossero state distribuite. (*Trasmette alla Presidenza la nuova formula dell'articolo 65*).

Presidente. La Commissione ha modificato l'articolo 65 nel modo seguente:

Dopo le parole: senza distinzione di culto religioso *aggiungere:* o di opinioni politiche.

Alla fine dell'articolo aggiungere: L'amministratore, impiegato, o comunque addetto ad una istituzione di pubblica beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte, l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica e l'eser-

cizio dei diritti politici o amministrativi, decadrà dall'ufficio e sarà punito con l'ammenda da 50 a 500 lire.

Onorevole Pellegrini, Ella avrà sott'occhio il nuovo testo dell'articolo 65.

Ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Fortunati colleghi, pessime condizioni di salute, (sarà forse l'*influenza*), mi tolgono di dire partitamente le ragioni del mio emendamento, — ragioni alle quali basterebbe ora una breve dimostrazione, perchè il principale tra i possibili obietti è già stato eliminato dall'ammirabile eloquenza dell'onorevole Bonacci. Il quale in una recente tornata ha chiarito quanto di vanità si chiuda nel preteso diritto dei fondatori, — che l'onorevole Costantini chiamava diritto privato di proprietà — quasichè, signori, il tema delle fondazioni pie non trascendesse per natura di cose i confini del diritto comune.

Noi viviamo sotto il Codice civile che regge la proprietà privata, e la sua trasmissione da mano in mano. Ora la proprietà, secondo il Codice, non è che il diritto di usare e di godere vita durante, e questo diritto si esaurisce colla trasmissione che se ne fa dal morente al successore, tra le cui mani i beni passano franchi da ogni regime imposto di uso e di erogazione.

Questo è il sistema della libertà dei beni, fondamento della nostra legislazione. I beni passano nell'assoluto dominio dell'erede tranne il frazionamento che della proprietà, dell'uso o dell'usufrutto, il testatore faccia tra gli eredi immediati o legatari.

Questo principio della proprietà diò così vitalizia è scolpito in tutte le disposizioni che danno forma civile al diritto moderno, il quale, per esempio, abolendo la sostituzione fidecommissaria affermò che il diritto spira con la vita, e non s'infutura, come pretendeva l'onorevole Chimirri, che oggi ci ha dato uno spettacolo di scetticismo (*Oh!*) dichiarando di non credere in nulla, neppure nel presidente del Consiglio, (*Ilarità*) mentre d'uomo credente è il concetto che ho desunto da tutti i suoi emendamenti, sempre rinnovantisi come l'idra sotto i piedi della maggioranza.

È infatti evidente che l'onorevole Chimirri, attingendo nell'intimo della coscienza lueggiata da un pensiero religioso, ha adoperato le armi della sua eloquenza per favorire l'influenza del clero sulle Opere pie. (*L'onorevole Filopanti pronuncia qualche parola a bassa voce*).

Pellegrini. Che c'entra? dice l'onorevole Filopanti.

Aspetti, vedrà che c'entra. (*Ilarità*). Questo io credo, e questo solo mi dà il significato palpabile del dissidio che è sorto tra questa e quella parte della Camera, seppure si può ancor parlare di parti della Camera in un'Assemblea dove alla estrema destra siede il venerando Cavalletto (*Ilarità*) l'antico atleta della patria, (che è, potrei dire, il capo dell'estrema sinistra e la incorona della sua sapiente e veneranda canizie). Sì, vi è qui una quistione di tendenze. Ora la tendenza del mio emendamento, o signori, è questa che io, negando la volontà dei testatori attraverso i secoli, non voglio inaridire le fonti della carità, ma le voglio pure e terse quanto copiose e non inquinate da un pensiero più o meno spontaneo di proselitismo religioso. Dico più o meno spontaneo poichè si sa che intorno al capezzale dei morenti si forma come, dice Richter, un gran deserto attraverso il quale giunge ad essi non contrastata la suggestione del prete. Il proselitismo religioso è nel diritto degli uomini, ma a patto che stia lontano dal terreno comune all'umanità che soffre, a patto che non agisca dove suonano le voci dei patimenti umani, ai quali la Società deve provvedere, per quella missione che ieri il presidente del Consiglio definiva quando dichiarava l'Assistenza una funzione necessaria dello Stato. Poichè si può essere anglosassoni quanto si vuole, si può spingere l'individualismo fino alla monade cartesiana, ma nessuno mai dirà possibile che un uomo muoia di patimenti tra le braccia della società, senza che questa abbia l'obbligo di stendergli una mano soccorrevole. Quella non sarebbe civiltà, ma barbarie, suprema barbarie. Ora, la Pubblica Assistenza è laica.

La sola idea che sulla soglia di un ospizio si possa far quistione di culto, che si possa domandare: — Adori tu Dio? Come lo adori? Se sei cattolico o luterano entra, se no va indietro; — il solo pensare che il paralitico ritorni sopra i suoi passi, reietto, perchè così avrebbe detto una tavola di fondazione scolpita nella notte dei tempi e della civiltà; il solo pensare che questo possa avvenire in Italia mi renderebbe dolorosa la qualità d'italiano. Se una legge liberale plasmata dall'onorevole Crispi, potesse accoppiare ai suoi civili intendimenti tanta pazienza innanzi alla carità *pelosa* di coloro che sottopongono la carità alle credenze religiose, questo solo mi imporrebbe votare contro all'articolo 65 non solo, ma contro la legge. Ciò che farei con dolore. Perchè avversario politico, ma assolutamente sincero, nulla dimentico di ciò che ho appreso; nulla dimentico di ciò che devo agli amici ed agli av-

versari ed all'onorando Francesco Crispi mi permetto di dire: *semel abbas, sempre abbas*. Non si discende impunemente dall'uomo che con alta lealtà di cuore Francesco Crispi nominava al banchetto di Torino; non si attraversa impunemente l'idea democratica senza che un odore di bruciacchio vi segua nella vita...

Veramente l'onorevole Crispi ama declinare le conseguenze che la pratica assoluta delle antiche dottrine genererebbe, colla ricetta del sostituire la costanza alla cocciutaggine.

Ma io oso dire che la cocciutaggine sarebbe stata in questo caso virtù d'uomo di Stato.

L'onorevole Crispi plasmò il suo progetto secondo i veri principii. Eccolo qui. Accanto all'articolo 65 della Commissione, c'è una lacuna; in questa lacuna si rispecchia il pensiero democratico del ministro proponente. La democrazia non permette (la democrazia che è qualche cosa di alto, onorevole Chimirri, e di conseguente) che al consorzio civile si mescoli il germe di una disuguaglianza per ragione di fede.

Ma l'onorevole Crispi ha di poi colmato questa lacuna col progetto della Commissione, ed ha ammesso questo pietismo militante nella sua legge; e di ciò vivamente mi dolgo perchè non è lecito al testatore imporre allo Stato un'azione contraria ai postulati civili.

Il testatore, quando dota una Opera pia, sapete che cosa fa? Porge un'offerta allo Stato, incaricandolo di applicare quei beni a sollievo delle pubbliche miserie.

Lo Stato presta a questa intenzione del fondatore il suo suggello, e crea l'ente pio. Ma lo Stato non può accettare un mandato con condizioni, con modi disformi dai fini della pubblica assistenza.

E tale sarebbe quello che distinguerebbe tra i poveri e poveri non in ragione dei loro patimenti, ma in ragione delle loro credenze religiose...

Signori, comprendete perfettamente che io debbo, a quest'ora, correre.

Vengo agli inconvenienti dell'articolo in discussione.

Veggio qui aggiunte al testo originale le parole: *opinioni politiche*. Ma dove? Nella prima parte dell'articolo 65 dove si dice che i benefici delle Opere pie vanno estesi a tutti senza distinzione di culto religioso.

Ma nel primo comma, dove si consacra la facoltà di erigere delle Opere pie con erogazione ai confessori di un culto e con esclusione dei professanti un altro culto, non si parla più di opinioni politiche o filosofiche. Ivi si parla di *culti*.

Dunque, voi permettete al cattolico di fondare

un ospizio per cattolici; permettete altrettanto ad un evangelico; ma non permettete altrettanto al libero pensatore, non permettete al libero pensatore fondare un ospizio destinato alle persone non ascritte a culto veruno?

Accanto alla diocesi cattolica c'è la diocesi della ragione: accanto all'affermazione ascetica c'è la negazione razionalista che assume varie forme: l'una che con Buchner, nega, l'altra che con Augusto Comte, ignora: poichè neppure tenta sciogliere quei problemi trascendentali che escono dal quadro, dall'orizzonte della vita.

Ma quei pensatori della negazione o del dubbio evidentemente valgano bene i vostri credenti. Evidentemente Giacomo Leopardi, una delle maggiori altezze del pensiero italiano, Giacomo Leopardi vale bene Alessandro Manzoni.

Prescriverete dunque l'ospizio dei valetudinari razionalisti, consacrando l'ospizio degli incurabili cattolici? Lo Stato riconosce dei culti; non riconoscerà la libera negazione dei culti?

Onorevole Crispi, io darei un bicchiere del sangue che corre nelle mie vene per poterla amare interamente: (*Harità*) non ultimo de' miei desideri è questo, perchè io sento che Ella sente essere impossibile che nell'articolo si consacrino una negazione di libertà per i liberi pensatori cui giova indagare non come il mondo *fu* fatto, ma come è fatto.

I liberi pensatori, onorevole presidente del Consiglio, sono pochi nelle statistiche, ma sono molti nella realtà. Nè voi potreste negar loro ciò che permettete a coloro che professano un culto.

Ciò sarebbe creare una disuguaglianza, ed io mi vi oppongo. Non avrebbe potuto, per esempio, Ausonio Franchi dieci anni fa fondare un ospizio per i razionalisti, come oggi, diventato cattolico, potrebbe fondare un ospizio per i cattolici?...

Crispi, presidente del Consiglio. Ritornando...
Pellegrini. Appunto... sarebbe l'uomo dai due ospizi. (*Harità*).

Ma, signori, io non domando questo; non voglio punto ospizi per i liberi pensatori.

Inorridisco, pensando ad un'istituto inteso a mantenere la lotta fra il libero pensiero e la fede — nel tempio della carità.

La mia coscienza mi dice che le Opere pie devono essere fatte a vantaggio del popolo senza distinzione di casta, senza distinzione di culto, senza distinzione di fede politica o religiosa giacchè non v'è distinzione possibile fra uomo ed uomo dinanzi alla morte e dinanzi al dolore.

Io desidero quindi la soppressione di questa parte della legge che la deturpa. È noto che la

Commissione si metterebbe in una *diametricale* contraddizione con sè stessa, non accettando la mia proposta.

La Commissione, con la sua nuovissima aggiunta, ispirata dal mio amico onorevole Maffi, vuole che non possa essere imposta la pratica del culto dai guardiani degli stabilimenti poichè ha compreso quello che c'è di orribile nel porre come condizione dell'assistenza la pratica di una fede, ma è inconsequente quando permette che nella tavola di fondazione si possa favorire un determinato culto.

Ma come? Se io fondo un ospizio per i cattolici (può darsi che io faccia anche questo), io ho il preciso diritto di escludere i cattolici non praticanti e di esigere che i miei beneficati vadano al Cielo per la via segnata dal rito, ed assistiti dal prete, che è il solo organo di una fondazione a scopo religioso.

E voi vietate la imposizione degli atti del culto per parte degli amministratori dell'ospizio? e proscrivete i parroci delle Congregazioni di carità?

Nel vostro contraddittorio sistema sarà l'onorevole Crispi, sarà il mio amico Fortis colui che andrà ricercando se quei ricoverati sieno cattolici o protestanti; se abbiano il biglietto della Pasqua che si chiedeva agli scolari, al tempo in cui io non studiavo all'Università di Pisa? (*ilarità*).

Una parola debbo rivolgerè all'onorevole Chimirri.

L'onorevole Chimirri ha quella sicurezza che viene dalla grande facondia, che tutto può e tutto osa. (Fu detto che l'eloquenza è la massima delle arti e la pessima delle arti).

L'onorevole Chimirri dunque, sorge sul piedestallo dei suoi emendamenti e rivolge a questa inabitabile montagna, da cui, signor presidente, io discendo reumatizzato... (*ilarità*) (possa la mia infermità, signor presidente, non pesare sulla sua coscienza), (*Si ride*) una serie di discorsi in difesa della libertà dei testatori quasichè la libertà dei morienti oltrepassasse su la terra che li porta il limite del sepolcro. Voi vi dolete che non si lasci sufficiente libertà ai defunti, onorevole Chimirri? Associatevi a noi, fate che ci sia della libertà per i viventi.

Qui non è questione di libertà, è questione di privato diritto nelle sue attinenze col diritto pubblico.

Forse è illiberale la rivoluzione che ha sciolti i vincoli della proprietà ed ha liberato i beni abolendo, per esempio, le sostituzioni fidecommissarie? Come potete dar nome di libertà a queste vostre teorie?

Accostatevi piuttosto all'estrema Sinistra quando essa parla di suffragio universale, di libertà di associazione, di stampa libera. Questo, il campo in cui si agitano le sorti della libertà. E le occasioni di lottare non mancano. Ecco, ad esempio, un giornale colpito da un incredibile sequestro. Il suo direttore è carcerato per diffamazione a carico di una pubblica amministrazione. Il giorno stesso un redattore scrive che spera la stampa non si lascerà intimidire e proseguirà inesorabilmente il proprio ufficio di sindacato. Ebbene un procuratore del Re procede al sequestro del *Progresso* per istigazione a commettere reati di diffamazione contro la pubblica autorità!

Innanzi a simili enormezze dovrebbe levarsi la voce dei paladini della libertà. Ma di questa libertà essi non hanno cura. Essi zelano quella libertà contro la quale tende unicamente il mio emendamento. Essi parlano di una autorità testamentaria che conservi alla Chiesa il cumulo enorme di influenze che secoli di schiavitù le hanno fatto acquistare. Ed io credo che votando la legge (così mi fosse concesso di votare la legge) noi possiamo dire all'onorevole Chimirri: noi siamo fedeli alla libertà, siamo fedeli alla civiltà; voi stimiate forse di fare altrettanto ma, in verità, così non pare. (Bravo! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffi.

Maffi. Io rinunzio a parlare perchè la nuova dicitura dell'articolo 65, proposta ora dalla Commissione, mi dispensa dallo svolgere il mio emendamento. Debbo solo ringraziare la Commissione di due cose, primo di avere accettato in massima la mia proposta, e poi di avermi risparmiato la fatica di fare un discorso.

Presidente. L'emendamento dunque dell'onorevole Maffi è compreso nella nuova edizione dell'articolo 65.

Rimane l'emendamento dell'onorevole Pellegrini al secondo e terzo comma.

Onorevole Pellegrini, lo mantiene?

Pellegrini. Comprende, signor presidente, che la facoltà del testatore di favorire esclusivamente chi professa un dato culto, facoltà segnata nel primo comma, rimane interamente.

Presidente. Va bene, Ella mantiene l'emendamento.

Pellegrini. Sì.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo, relatore. Non ho da dire che due parole, se la Camera crede.

In primo luogo, crede la Commissione che la

lettura dell'articolo basti ad eliminare ogni accusa di contraddizione.

Noi stabiliamo il principio generale che le istituzioni di beneficenza eserciteranno l'ufficio loro senza distinzione di culto religioso; ed abbiamo aggiunto senza distinzioni di opinioni politiche.

Forse l'aggiunta è inutile perchè deriva da tutto quanto il nostro diritto pubblico.

Trattandosi di istituzioni pubbliche di beneficenza, evidentemente non si può far differenza di opinioni politiche, nè di opinioni religiose.

Noi abbiamo voluto rivendicare in questa legge il carattere civile delle istituzioni di beneficenza, ed a questo proposito stabiliamo quello che nella prima parte dell'articolo si dice. Nella seconda parte, che è quella che spiace all'onorevole Pellegrini, dichiariamo:

« È fatta eccezione per le istituzioni che per assenza loro o per esplicita disposizione degli statuti sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. »

Ma in caso di urgenza si rientra subito nella regola. Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi d'urgenza.

Veniamo poi a stabilire la sanzione per chi subordinasse l'esercizio della beneficenza ad atti o dichiarazioni di carattere politico o di carattere religioso.

« L'amministratore, impiegato, o comunque addetto ad una istituzione di pubblica beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte (*la terza parte che torna a ristabilire l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza anche per le istituzioni professanti un determinato culto*) del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decadrà dall'ufficio e sarà punito con l'ammenda da 50 a 500 lire. »

Che cosa facciamo noi con questo articolo onorevole Pellegrini?

Un omaggio alla libertà di coscienza, un'interpretazione autentica di più dell'articolo 1º dello Statuto nel senso che esso deve avere in Italia: libertà di culto, libertà di coscienza.

Quale principio di libertà, quale principio democratico noi offendiamo? Al principio di libertà stabiliamo una sanzione, ed in ciò che può più premere all'uomo: la libertà della sua intima coscienza. Dove è offeso il principio democra-

tico, onorevole Pellegrini? Mi si permetta che io dica che, non credo che l'avvenire della democrazia sia affidato ad espedienti come quelli che ci proporrebbe stasera l'onorevole Pellegrini. Io non credo che qui stia il segreto dei trionfi della democrazia italiana.

Ma prescindendo da costesta questione, guardiamo la cosa sotto altri aspetti. Non volete voi rispettati i diritti storici delle università israelitiche? E perchè? Quali ragioni avete per non rispettarli? E le associazioni evangeliche, che combattono per difendere il libero esame, per non avere, fra la coscienza umana e Dio, un sacerdote dispensatore dell'inferno e del paradiso nella vita futura, le volete voi totalmente abbandonate? Non volete dar loro la facoltà di istituire fondazioni di beneficenza a prò dei loro correligionari?

Se i liberali abbandonano così queste istituzioni, in chi dovranno, questi propugnatori dell'emancipazione dell'Italia dal Vaticano, in chi dovranno confidare?

Parlate di liberi pensatori! Ma chi ha negato ai liberi pensatori d'istituire associazioni di beneficenza se e come vorranno? Il principio della legge è che le istituzioni di beneficenza hanno carattere civile, e quindi non possono fare distinzione di culto o di professione religiosa o antireligiosa. Possono esser contenti. L'eccezione alla legge è che si possa ammettere la fondazione di istituzioni di beneficenza a prò di persone aventi determinati principi religiosi. Ma si rientra subito nella regola nei casi di urgenza. Nei casi d'urgenza chi neghi il soccorso incorre nella pena. Che cosa c'è d'ingiusto o di pericoloso?

Si dice: ma di questo disposto della legge vostra abuseranno i clericali; ne abuseranno al letto dei morenti per toglier loro la libertà di coscienza.

Essi daranno il pane per il corpo, uccidendo la libertà dell'anima.

Ma, onorevole Pellegrini, per evitare tutti questi inconvenienti, oltre che la sanzione delle leggi generali, abbiamo la sanzione speciale che viene stabilita in quest'articolo.

Chi subordina la beneficenza a dichiarazioni o pratiche concernenti in qualsiasi modo, in qualsiasi senso la religione, incorre nella pena. Nei casi di urgenza questa sanzione è applicabile sempre, perchè quando si tratta di casi d'urgenza, ancorchè si abbiano istituzioni a beneficio di un determinato culto, l'urgenza impone, senz'altro, l'obbligo dell'assistenza.

Del resto, io non ho le paure dell'onorevole Pellegrini; non le ha la Commissione, non le ha

la Camera, non credo che le abbiano i colleghi suoi dell'estrema sinistra.

Bisogna avere un po' più di fede nella ragione umana;

... langue il terrore
Dei fulmini di Roma, e la ragione
Scuote le fasce, che vorrebbe eterne.

Del resto, onorevole Pellegrini, io sono fra coloro che credono che la fede nella libertà si mette alla prova, quando può parere un'arma nelle mani dei nostri avversari.

Dell'altra questione concernente certi divieti posti dai testatori, e contrari all'ordine pubblico, parleremo a suo tempo.

Io credo, onorevole Pellegrini, e lo credo veramente, che la libertà, la democrazia non potranno progredire, non potranno far nessun passo con gli espedienti, che Ella propone. (*Approvazioni*).

Presidente. Verremo ai voti.

L'onorevole Pellegrini propone la soppressione di alcuni commi di quest'articolo. Procederemo per divisione.

Pellegrini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Mi preme di affermare i titoli di benemerenzza che io acquisto in questo momento verso i miei colleghi.

Tutti comprendono come io potrei rispondere al relatore: tutti comprendono che l'emendamento della Commissione non rimedia a nulla e non esclude il mio.

È parimenti facile intendere che non istava a lui accusare me, o chicchessia in questa Camera, di ricorrere, disertando il campo dei principii, a degli espedienti.

Io diceva: proclamo questo principio: l'Opere pie sieno uguali per tutti i sofferenti. Non sia permessa esclusione di sorta. L'esclusione è odiosa. La pubblica assistenza non può assumere il mandato di distinguere tra sofferente e sofferente.

Che cosa ha risposto il relatore? Ha risposto parlando dei Valdesi. E io dico: ma i Valdesi hanno torto come i cattolici se pretendono imporre allo Stato la missione di farsi, consapevole o incoscio strumento di proselitismo religioso per loro conto.

Dichiaro che io emendando l'articolo ho voluto sciogliere il voto della mia coscienza personale.

Io comprendo che non sono abbastanza forte per determinare in quest'Aula un movimento di opinione, tanto più che fui deluso nella speranza di sentire la parola dell'onorevole presidente del

Consiglio, che in sostanza non avrebbe potuto suonar ostile alla mia tesi. Egli avrebbe dovuto spiegarci se non per riguardo all'oratore, per il tema che ho toccato.

Ho toccato una questione morale, e davanti alle questioni morali ogni voce deve essere raccolta, sia pure quella dell'ultimo dei deputati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Qualunque voce si levi in questa Camera, è degna di tutto il rispetto; e creda l'onorevole Pellegrini che, se io ho taciuto, non è stato per mancare di rispetto a lui.

Per me, credo che la questione sia oziosa.

In un paese, nel quale la libertà di coscienza e la libertà dei culti sono legge dello Stato, il voler solo dubitare che si voglia costituire un regime nel quale la carità pubblica possa essere partigiana, anzichè umana, è la massima delle offese che si possa fare ad un Governo civile. (*Bene!*)

L'onorevole Pellegrini però, sostenendo la sua tesi, confonde le due funzioni; la funzione dello Stato, e quella dell'individuo. La funzione dello Stato ha per iscopo la tutela dei diritti della società e dei diritti delle persone. Devesi però agli individui, siano essi Corpi morali, o singoli cittadini, lasciar piena indipendenza nelle loro azioni, altrimenti verrebbe offesa la libertà delle loro opinioni.

Lo Stato può imporre ai pubblici funzionari di non guardare ad opinioni politiche o a sentimenti religiosi, quando si deve esercitare la carità, ma lo Stato non può imporre a quelli che pensano in un dato modo, di avere una fede che non hanno, con leggi che offenderebbero la loro libertà. (*Bene!*)

Questa, e non altra, è la ragione dell'articolo 65 della Commissione.

Il Ministero aveva creduto di non parlarne, perchè era convinto che il concetto difeso dall'onorevole Pellegrini era insito nelle nostre leggi e nelle nostre istituzioni.

Sorto il dubbio, ha accettato l'articolo 65. Ma perchè questo dubbio non ne lasci altri, ha accettato poi la sanzione che toglie la possibilità al proselitismo di abusare della sua potenza nei momenti più difficili della vita umana.

Dunque, concludiamo.

In un paese di libertà non può essere concepita l'idea che la beneficenza debba essere partigiana.

Lo Stato, e come condizione e come scopo, non ha che la giustizia, e nella giustizia c'è la carità.

Il Governo, che rappresenta lo Stato, non potrebbe amministrare con altri principii, altrimenti

colpirebbe nella base la ragione della sua esistenza. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Verremo ai voti. L'onorevole Pellegrini propone la soppressione del 2° e 3° comma; ciò equivale a votar contro.

Procederemo per divisione.

Pellegrini. Avendo constatato che nessuno voterà il mio emendamento, lo ritiro. (*Ilarità*).

Presidente. Va bene. Allora resta l'articolo 65 come è proposto dalla Commissione.

“ Art. 65. Le istituzioni contemplate dalla presente legge eserciteranno la beneficenza verso coloro che vi abbiano titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

“ È fatta eccezione per le istituzioni che per essenza loro, o per esplicita disposizione degli statuti sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

“ Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

“ L'amministratore, impiegato, o comunque addetto ad una istituzione di pubblica beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratici o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decadrà dall'ufficio e sarà punito con l'ammenda da 50 a 500 lire. ”

Pongo a partito l'articolo 65 con le aggiunte della Commissione.

Chi intende di approvarlo si compiaccia di alzarsi.

(*È approvato*).

Questa discussione continuerà domani.

Comunicansi domande di interpellanza e di interrogazione.

Presidente. Comunico alla Camera varie domande di interpellanza e d'interrogazione.

La prima è dell'onorevole De Bernardis.

“ Chiedo interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle disposizioni date pel raddoppiamento del binario lungo la linea Roma-Napoli, nel senso di limitarne la costruzione fino alla stazione di Cancello. ”

Crispi, presidente del Consiglio. Comunicherò al mio collega la interpellanza ed egli dirà se e quando potrà rispondere.

Presidente. Viene poi una domanda d'interpellanza dell'onorevole Plebano così concepita:

“ Il sottoscritto chiede di interpellare gli onorevoli ministri della guerra o degli esteri sugli intendimenti del Governo circa l'andamento e la sistemazione della Colonia africana. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dire se e quando intenda rispondere a quest'interpellanza.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Io ho presentato un momento fa un disegno di legge, il quale verrà con urgenza discusso dalla Camera.

Il disegno di legge riguarda l'ordinamento civile della nostra colonia, e ciò con l'estensione a Massaua ed all'altipiano etiopico delle disposizioni della legge 5 luglio 1882, votate da voi per Assab.

L'onorevole Plebano potrà in quell'occasione avere ampio campo di svolgere tutte le sue idee, ed il Governo risponderà convenientemente.

Presidente. Onorevole Plebano, ha udito la risposta dell'onorevole presidente del Consiglio?

Plebano. Io ho presentato quest'interpellanza, perchè credo che sia realmente d'interesse pubblico che la Camera si occupi della questione africana, più di quello che se ne sia occupata pel passato.

Naturalmente il Governo è giudice meglio di me del momento opportuno in cui la questione si debba trattare. Io quindi accetto la proposta del Governo, dichiarando che mantengo la mia interpellanza da svolgersi, se così piace alla Camera, quando si aprirà la discussione sul disegno di legge oggi presentato dall'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Ella sa che il regolamento non ammette più il rinvio di un'interpellanza o di una interrogazione alla discussione di una legge; Ella potrà però svolgere il concetto della sua interpellanza in occasione di quella legge.

Plebano. Ma io ho presentato un'interpellanza formale; chiedo al Governo di dirmi se l'accetta o no.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Io non sono contrario, onorevole Plebano, ad accettare la sua interpellanza, ma siccome non voglio ritardare a rispondere e siccome non voglio ferire i diritti di altri colleghi i quali presentarono interpellanze che furono rimandate alla fine della discussione delle leggi iscritte nell'ordine del giorno, credeva aprire un campo più facile alle di lei idee, pregandola di voler par-

lare quando verrà in discussione il disegno di legge pel governo civile dei possedimenti africani.

Se poi Ella mantiene l'interpellanza, allora chiederò che essa venga dopo le altre.

Presidente. Sono già molte le interpellanze che furono dal Governo accettate, e per le quali fu deliberato che siano svolte dopo esaurita la discussione delle leggi che ora sono nell'ordine del giorno.

Plebano. Allora, io accetto che la interpellanza sia rimandata, come propone il presidente del Consiglio, riservandomi, naturalmente, di parlare sulla legge.

Presidente. L'onorevole ministro accetta la interpellanza; ma chiede che sia inscritta dopo le altre interpellanze che già sono nell'ordine del giorno.

Plebano. Sta bene.

Presidente. Ora vengono tre interpellanze ed interrogazioni, rivolte al ministro dei lavori pubblici.

La prima è dell'onorevole Colombo:

“ Il sottoscritto domanda di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle disposizioni che il Governo intende di prendere per assicurare nel presente e nell'avvenire il regolare servizio del traffico del porto di Genova. ”

La seconda è dell'onorevole Brunialti:

“ Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla circolare con cui alcune Società ferroviarie hanno vietato ai loro operai e funzionari inferiori di accettare uffici pubblici e in particolar modo sull'ordine dato ad alcuni operai, consiglieri comunali di Verona, di presentare le loro dimissioni. ”

La terza è degli onorevoli Mel e Papadopoli

“ I sottoscritti chiedono interrogare il ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti di urgenza che intende adottare per la chiusura delle rotte del Monticano in provincia di Treviso. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare queste diverse interrogazioni all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Crispi, presidente del Consiglio. Farò conoscere al mio collega dei lavori pubblici queste interrogazioni; ed egli verrà a dire alla Camera se e quando intenda rispondere.

Presidente. Domani, alle 11, sono convocati gli Uffici II e IX.

La seduta termina alle 6,15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione intorno al disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

2. Convalidazione nel regio decreto 29 febbraio 1888 n. 5221 e abolizione dei dazi differenziali. (6)

3. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)

4. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)

